

Interpellanze:

2° Del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 gennaio che stabilisce le norme di servizio e i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari;

3° Del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia intorno al passaggio al demanio della casa dei pii operai di Napoli;

4° Del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale, e a due circolari delli 6 e 8 corrente relativi a provvedimenti della Corte di Roma.

Discussione dei progetti di legge:

5° Approvazione di vari contratti di vendita o permuta di stabili demaniali;

6° Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze;

7° Spesa sul bilancio della pubblica istruzione 1864 per la scuola e l'istituto tecnico di Milano;

8° Ordinamento del museo industriale di Torino;

9° Pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820-1821;

10. Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860-61-62;

11. Lavori straordinari di difesa e navigazione a fiumi e laghi;

12. Disposizioni intorno ai compromessi politici militari;

13. Spese sui bilanci 1865-1866 per opere straordinarie a ponti e strade;

14. Spesa sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per la collocazione di due nuovi fili telegrafici da Torino a Firenze; da Torino, Firenze a Napoli;

15. Acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile in Gardone — Spesa sul bilancio 1864 della guerra;

16. Armamento dell'esercito — Trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra;

17. Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;

18. Pagamento di debiti della Casa borbonica — Spesa sul bilancio del Ministero delle finanze;

19. Riordinamento e ampliamento delle reti ferroviarie del Regno;

20. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali; ordinamento dell'asse ecclesiastico.

TORNATA DELL'11 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione di un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione postale col Brasile. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice penale e per l'abolizione della pena di morte — Dichiarazione del deputato Cannavina — Discorso riassuntivo del relatore Pisanelli in risposta agli oppositori — Articolo 2° — Emendamento del deputato Crispi, e di altri, per l'abolizione, fatta eccezione per i reati militari in tempo di guerra e per i marittimi — Dichiarazione del presidente del Consiglio, La Marmora, in risposta al deputato Crispi.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

TENCA, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10598. Ventisei cittadini italiani residenti in Alessandria d'Egitto;

10599. Filopanti presidente, a nome della Società operaia di Bologna;

Domandano l'abolizione della pena di morte e la soppressione di tutte le corporazioni religiose convertendo i loro beni in efficace strumento di civiltà, di educazione e di ben essere popolare.

10600. Il professore Antonio Fulci, quale presidente dell'assemblea popolare tenutasi in Messina il 5 corrente, comunica le deliberazioni emesse dalla medesima nei termini seguenti: 1° Che sia abolita la pena di morte; 2° che i beni monastici siano lasciati in parte

TORNATA DELL' 11 MARZO

direttamente ai comuni; 3° che i chierici non vengano esclusi dalla leva; 4° che siano graziati i condannati militari pei fatti di Aspromonte.

10601. Mayer Odoardo, ex-ufficiale di cavalleria dell'esercito italiano, esposti i servizi prestati ed i motivi che suo malgrado lo impedirono di riprendere il servizio, in vista delle critiche circostanze di famiglia in cui si trova, ricorre per ottenere la gratificazione di un anno e mezzo di paga.

10602. Cignani Ignazio domanda un compenso pei danni sofferti dalle truppe borboniche, le quali incendiavano uno stabilimento che possedeva, formante tutto il suo avere.

10603. Quarantatrè monaci dell'isola di Sicilia dichiarano di essere soddisfatti che si divenga allo scioglimento delle corporazioni religiose, ma pregano la Camera di determinare che i beni siano convertiti in vantaggio dello Stato, sicuri di ricevere da questo la pensione.

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE
PER UNA CONVENZIONE POSTALE COL BRASILE.**

LA HARMORA, ministro per gli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per una convenzione postale tra il Regno d'Italia ed il Brasile.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per gli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE TO-
SCANE DEL CODICE PENALE E PER L'ABOLI-
ZIONE DELLA PENA DI MORTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana, e per l'abolizione della pena capitale.

Il signor relatore ha la parola...

CANNAVINA. Domando la parola per fare talune dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale, come ieri l'ha chiesta.

CANNAVINA. Ieri l'onorevole Conforti nel suo egregio discorso faceva parola di un fatto relativo alla mia famiglia e propriamente ad un mio fratello: io domandai la parola per un fatto personale, e se l'avessi avuta quando la discussione non era chiusa io avrei aggiunto altre particolarità del fatto medesimo, le quali sarebbero state molto acconcie ad appoggiare la tesi sostenuta dall'onorevole Conforti; ora mi debbo limitare nei stretti termini di una dichiarazione, epperò mi fo a dichiarare che il fatto è pur troppo vero; lo garantisco e con me lo garantiranno le popolazioni del mio paese

dove venne commesso il fatto, quelle di Campobasso dove si fece il giudizio, quando leggeranno ne' resoconti queste mie assicurazioni.

Debbo pure aggiungere un'altra dichiarazione.

Io mi sono manifestato contrario all'abolizione della pena di morte, e quindi mi sorge la necessità di dichiarare che questa mia opinione non è la conseguenza del solo fatto cui accennava l'onorevole Conforti, cioè il fatto di famiglia. Io ho inteso con molta attenzione tutti gli oratori della Camera; tutti si sono dichiarati abolizionisti, ma però mentre tutti si sono dichiarati tali, ho inteso dei robusti discorsi coi quali si è sostenuta la pena di morte. Io mi dichiaro apertamente contro l'abolizione.

Se io fossi abolizionista, per verità non farei nessuna questione di opportunità e nessuna eccezione, e non la perdonerei nemmeno all'onorevole Crispi, il quale fa eccezione per lo stato di guerra, mentre in caso di guerra credo non lecito uccidere il prigioniero.

PRESIDENTE. Non vorrei che ella imbarazzasse il presidente facendo un discorso col pretesto di una dichiarazione.

CANNAVINA. Io faccio una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Perdoni: Ciascun deputato, a titolo di dichiarazione, potrebbe fare fuori di turno, e d'ordine un discorso, ed io non lo posso permettere al di là del semplice fatto personale.

CANNAVINA. Ho finito; io dirò solo che per molti argomenti che sono stati sviluppati e per altri, che non sono stati dedotti dai sostenitori della pena di morte, nè combattuti dagli avversari, io sono convinto che lo Stato abbia il diritto e la necessità di usare la pena di morte, e concludo come conchiudeva Beccaria il quale, diceva: a me poco importa che tutto il mondo mi sia contrario, quando ho con me la mia coscienza. Io dico lo stesso: a me poco importa dell'opinione contraria degli abolizionisti, quando ho con me tutto il mondo passato, il presente che non ha abolita la pena di morte, l'autorità d'insigni ed autorevoli scrittori, e la mia coscienza.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

PISANELLI, relatore. Signori, giunta al suo termine la discussione, mi tocca come relatore della vostra Commissione di giustificare le conclusioni da essa prese, e respingere le accuse che le sono state rivolte. Tralascierò gli appunti personali. Sarebbero poco degne di una così grave discussione le suscettività personali. Non di meno non posso non rilevare un appunto il quale servirà a chiarire la mia condotta poichè le mie risposte serviranno a provare la conformità di questa con le mie opinioni.

Mi veniva rammentato che, come ministro, io aveva lasciato eseguire le condanne capitali. Ciò facendo, io sentiva d'adempiere al mio dovere. Quando un ricorso in grazia è venuto al Ministero, mi sono affrettato a riferirne per troncane le angosce dolorose nelle quali si trovava il condannato. Ogni volta che c'è stato un motivo di grazia, mi sono fatto debito di proporre la

commutazione. Se un ministro volesse allontanare da sé l'amarezza di riferire sulle condanne di morte, egli non la risparmierebbe, la riserberebbe al suo successore. Col sentimento pure di adempiere ad un dovere ho votato nella Commissione l'abolizione della pena di morte.

Come ministro io credeva che questa riforma si dovesse compiere, presentando alla Camera un nuovo progetto di Codice penale pel regno d'Italia. Con quest'intendimento fino dal mese di settembre io aveva distribuito alla magistratura del regno il primo libro del Codice penale, e il primo libro del Codice di procedura penale. Io sperava che all'aprirsi del Parlamento avrei potuto sottoporre alla Camera il Codice penale, e sperava che in quel Codice si sarebbe votata questa riforma. Questo era il mio concetto, determinato da ragioni che ognuno può agevolmente intendere. La riforma parziale di un sistema può produrre discussioni e presentare gravi difficoltà, mentre invece quando questa riforma è incarnata armonicamente in un tutto, le difficoltà scemano di gran lunga.

Quando nell'ufficio si discuteva dell'unificazione legislativa, io proposi che si appoggiasse la proposta del Governo, il quale si riserbava di presentare il nuovo Codice penale; ma proposi ad un tempo che si invitasse il Governo a sancire nel nuovo Codice l'abolizione della pena di morte. Io giunsi nella Commissione, e trovai che sette uffici avevano dato mandato ai loro commissari di proporre l'estensione alla Toscana del Codice penale. La quistione allora mi parve inevitabile.

Ben diceva l'onorevole Chiaves; fin tanto che io ho veduta una proposta l'ho dal fondo del mio cuore applaudita; essa mi pareva una protesta contro una legge che anche secondo il mio concetto dovrà essere abolita; ma quando ho veduto che questa proposta si innestava al concetto dell'unificazione del Codice penale, concetto che in questa Camera ha un eco potente, allora io compresi tutta la gravità della proposta.

Ebbene, io compresi anche ciò, e quando vidi raccomandata da sette uffici l'unificazione della legislazione penale, sentii che non mi rimaneva che la scelta: o di votare per l'opinione di abolire la pena di morte in tutto il regno, o per l'altra di portare la pena di morte anche in Toscana. Io non poteva esitare, non esitai, e presi quel posto che i miei antichi convincimenti mi assegnavano, e vengo qui ad esprimere le ragioni dell'opinione che manifestai nella Commissione, con quello stesso schietto e sincero convincimento che mi animava nei primi giorni della mia vita e che l'esperienza e gli studi non hanno infiacchito, ma avvalorato.

Io avrei potuto consentire l'indugio della riforma, ma che il nuovo regno d'Italia venisse a restaurare il patibolo ove già da molti anni era abolito, è cosa a cui il mio cuore ripugna, il mio spirito resiste.

Ma se io difendo con pieno convincimento l'opinione della Commissione, compio anch'io questo ufficio senza pena. Quando si tratta di una questione così grave e

che interessa tanto il paese, e si veggono schierati dal lato opposto convincimenti onesti di persone che si stimano, si sente pena a combatterli, ma deve affrontarsi perchè il vero deve stare al disopra di noi e dei nostri affetti.

Io non mi proverò a ripetere le ragioni che si sono addotte in favore dell'abolizione della pena di morte. Il mio compito è quello di riassumere i risultati della discussione, di combattere le osservazioni che in contrario si fecero.

E innanzi tutto permettetemi, o signori, che io allontani da questa discussione alcuni argomenti che in verità non mi sembrano al loro posto. Noi che sosteniamo l'abolizione della pena di morte siamo indicati come sentimentali. Ci sono nell'animo dell'uomo dei sentimenti, e certamente il nostro non ne è privo. Ci sono dei sentimenti umani, ci sono dei sentimenti feroci. Quando viene un oratore a narrarvi fatti atroci e sanguinari, voi vi sentite commossi; l'oratore ha tentato il vostro sentimento, quel sentimento primo che nasce dall'istinto della conservazione, e che esagerato può diventare un sentimento feroce. A quel primo sentimento deve succedere e succede la ragione. Ebbene, signori, io che come abolizionista sono accusato di farmi guidare dal sentimento, io non imiterò l'esempio. Io non vi leggerò le pagine di Vittor Hugo per farvi vedere quali sono le angosce di un uomo che è condannato al supplizio: io esporrò con freddezza e con calma le ragioni del mio convincimento.

Sono argomenti anche da eliminare alcuni fatti speciali, che si mettono innanzi e dai quali sarebbe assai strano voler desumere una regola od una legge.

L'onorevole Chiaves vi parlava dei giurati di Pavia, che avevano escluse le circostanze attenuanti. Hanno fatto benissimo, se le circostanze attenuanti non vi erano.

Qualche altro onorevole deputato vi parlava di giurati che avevano ammesso le circostanze attenuanti. Hanno fatto male se non ci erano. Ma abbiano fatto bene, o male nell'un caso e nell'altro, non può ricavarci da un fatto singolare una regola generale; non può dirsi per questo che la coscienza pubblica è a favore o contro la pena di morte.

Appartiene a quest'ordine di argomenti il fatto dell'accusato Boggia. Il pubblico ne fremeva.

Non di rado io ho veduto impietosito il pubblico nelle aule del tribunale quando si trattava di un reo capitale. Che valore volete attribuire ad una impressione di sdegno?

Appartiene a quest'ordine di argomenti il fatto di Cipriano La Gala.

Si è detto ch'essendosi graziato della vita un tanto scellerato era impossibile non abolire la pena capitale; altrimenti, aggiungeva l'onorevole deputato Mancini, quella grazia si mostrerebbe un atto di servilità.

Se il trattato tra la Francia e l'Italia non esistesse, e se la cosa si avesse dovuto risolvere con quelle regole di diritto internazionale che ognuno conosce, e alle

quali in quella congiuntura ricorreva l'onorevole Mancini, sarebbe stato disputabile se il Governo italiano avesse avuto il diritto a richiedere Cipriano La Gala. Ma dacchè c'era il trattato, indubitatamente il Governo italiano doveva rendere Cipriano La Gala; e posto questo debito, tutto si spiega e rimane escluso ogni sospetto umiliante.

Io ricordo che in occasione delle interpellanze su Cipriano La Gala l'onorevole Conforti diceva che un uditorio affollatissimo e scelto che era nella sala della Corte di cassazione di Napoli aveva applaudito con grande gioia alla sentenza che rigettava il ricorso.

Ora che ne viene il destro dimanderò: qual'era il significato di quegli applausi? Si applaudiva a ciò che si era fatto, o a ciò che si doveva ancor fare? Quegli applausi erano forse l'evocazione del supplizio e del patibolo? (*Movimenti*)

Per me non lo credo. Abbierti e feroci malfattori, dopo di aver empiuto di stragi e di rapine il paese, avevano tentato sottrarsi alla giustizia, ed erano già riusciti ad evadere e a porsi in salvo. E quando ei videro frustrati quei disegni, e compiuto su quei malfattori il giudizio dei magistrati italiani, la coscienza pubblica ne esultò come di un trionfo della giustizia sulla vanità di tristi speranze che pure parvero alcun tempo minacciose.

L'onorevole Chiaves aggiungeva che l'opinione sparsa che dopo la grazia di Cipriano La Gala si sarebbe abolita la pena di morte aveva reso baldanzosi alcuni grassatori. Egli è possibile che dopo quel fatto ci sia stato un ladro più ardito, ma è molto difficile connettere il caso di La Gala con questa baldanza. Io potrei allegare un fatto contrario e più concludente, io potrei dire: ma guardate, dopo quel fatto il brigantaggio è diminuito, e molti briganti si sono presentati non ostante la grazia fatta. (*Bene! a sinistra*)

Veniamo, signori, ai veri argomenti della questione.

Gli avversari della proposta della Commissione la combattono con un doppio ordine di argomenti. Essi dicono che questa proposta è inopportuna, ed aggiungono in secondo luogo che è pericolosa. È inopportuna, dicono essi, perchè voi nell'accettarla non avete guardato alle condizioni politiche del paese. Voi non avete un sistema penitenziario, voi colla vostra proposta alterate la scala penale, la presentate alla Camera senza studi, senza ricerche, senza statistiche, e richiedete il suo voto all'improvviso e quasi tumultuariamente.

Le osservazioni sono assai amare, fortunatamente non sono esatte.

La sicurezza pubblica...!

Ma la pena di morte ha essa una relazione diretta colla pubblica sicurezza?

Entra la pena di morte nel sistema di quei mezzi preventivi che sono la dote della pubblica sicurezza?

Se alcuno è convinto che la società non può sussistere senza questa pena, allora io dico ch'essa è pure importante per la pubblica sicurezza; ma in questa ipo-

tesi non è mestieri di evocare i timori della pubblica sicurezza.

Per contrario coloro i quali credono che la pena capitale non sia il fulcro della società, possono con ragione dire ch'essa non ha una relazione diretta colla questione della sicurezza pubblica.

In effetto è possibile che in un paese in cui la sicurezza pubblica sia in tristi condizioni, non vi siano reati capitali, ed è possibile d'altra parte che vi siano reati capitali in un paese in cui la pubblica sicurezza sia in condizioni felicissime.

Per agitare e turbare la pubblica sicurezza bastano gli attentati frequenti alla proprietà, ma quando si tratta di pena capitale si riguarda ad altri fatti che non sono necessariamente compagni dei disordini della pubblica sicurezza.

Quando si discute della pena di morte, l'unico fatto che dovete esaminare è quello delle condanne capitali. Ebbene il ministro stesso di giustizia vi ha detto che dal 1860 fino al giorno d'oggi, le condanne capitali sono decresciute.

Ecco l'unico fatto a cui dovete volgere lo sguardo quando esaminate la questione della pena di morte.

Ma le condizioni politiche dell'Italia vi permettono questa riforma?

Rammentate, diceva l'onorevole Chiaves, che il vostro maestro, lo stesso Beccaria, ha detto che, quando una nazione è nello stato di ricuperare la libertà, può e deve usare di questo mezzo.

Per verità qui vi è un errore; il Beccaria parlava dei reati politici.

« La morte di un cittadino non può credersi necessaria, dice il Beccaria, che per due motivi: il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tale potenza che interessi la sicurezza della nazione, quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma del Governo stabilito. La morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà. »

Ed è relativamente al fatto che aveva innanzi notato che egli parlava del ricuperare o perdere la libertà.

La storia, o signori, non dà ragione al Beccaria, imperocchè se vi è caso in cui la pena di morte sia dimostrata poco profittevole, e sia unanimemente condannata dal voto dei pubblicisti, egli è il caso dei reati politici. Se un ardito cospiratore, se un pretendente rappresenta un'idea ed un concetto, non basta a liberarvi da esso la pena di morte; voi l'ucciderete, ma l'idea ch'egli rappresentava proseguirà il suo fatale cammino. Cesare cadde trafitto da un pugnale, ma Cesare rappresenta l'eguaglianza delle classi, l'organizzazione del mondo romano, due idee che erano destinate a trionfare.

Ebbene, morto Cesare, l'impero non finì, gl'imperatori si chiamavano invece Tiberio, o Augusto, o Caligola. Ma la storia moderna ha provato quanto, anche rispetto a un pretendente temuto, fosse inutile l'ultimo

supplizio. Chi più terribile, chi più temuto d'un Napoleone I?

Eppure non fu necessario che una corda bipenne troncasse quel capo tremendo, eppure egli poté vivere per un tempo che dalla Provvidenza gli era concesso, chiuso e lontano dal mondo; e quando esaurì il suo corso mortale, forse coll'ultimo suo fiato spirò pure l'impero? No, l'impero rappresentava anch'esso due idee, la negazione dell'antica monarchia e degli antichi sistemi, la influenza della Francia nell'Europa: e queste idee trionfarono in appresso.

L'onorevole Chiaves diceva: noi siamo progrediti politicamente, ma il nostro progresso morale e sociale è uguale al nostro progresso politico?

L'onorevole Conforti osservava che la vita politica non può acquistarsi in pochi giorni, in pochi anni; ed egli diceva il vero. La pienezza della vita politica la godranno i nostri posteri; noi abbiamo la fortuna di aver ottenute le istituzioni che ne assicurano l'esplicamento. Ma ripensate, o signori, in quanti modi questo bene ci fu conteso e contrastato.

Io rammento un fatto assai importante che tutti in questa Camera potranno ricordare. Quando i popoli italiani domandavano riforme, quando aspiravano alla costituzione (si trattava, notate, di questione politica) si rispondeva loro: l'avrete un giorno, oggi non siete maturi.

Il Piemonte per la lealtà del Principe, per la virtù del popolo mantenne le libertà costituzionali, e la Camera subalpina fu indizio all'Europa del senno degli Italiani: in appresso l'Italia confermò la prova.

Un'altra accusa era lanciata: gli italiani non si battono. Gli eserciti di Crimea la smentirono. Più tardi gl'italiani di tutte le provincie suggellarono col loro sangue quella smentita.

Ora se quando gli italiani si riputavano dall'Europa, o almeno dalla diplomazia europea, incapaci della vita politica, seppero mostrarsene degni, si potrebbe anche oggi addurre quella temuta incapacità per impedire una riforma che si coordina alle istituzioni che già possediamo?

Proponendo l'abolizione della pena di morte noi non facciamo che attuare nell'ordine penale un concetto che corrisponde a tutte le altre istituzioni da cui siamo guarentiti.

E dove porrete i condannati a morte se abolite la pena capitale? Mancano le carceri.

Per verità sarebbe uno strano e poco decoroso ragionamento cotesto; dovremo dunque impiccare un uomo per la sola ragione che non siamo capaci di custodirlo? È impossibile certo ordinare in un giorno in tutto il regno il sistema penitenziario, ma io non credo che sia impossibile costituire 100 o 200 cellule per i condannati ad una pena perpetua.

Ma non temete voi le evasioni? Questo è un punto toccato da tutti gli oratori; dall'onorevole Massari in prima, e poi da tutti gli altri si sono invocate le statistiche delle evasioni.

Io domanderei una sola cosa: tra gli evasi c'è forse qualcuno dei condannati a pene capitali? Questa è la questione; se mi parlate di condannati ad altre pene, di ladruncoli, di grassatori i quali sono in gran numero, pei quali è impossibile ordinare ad un tratto un regime di custodia sicura voi usereste di un'arma vana contro la nostra proposta; ma se questo argomento potesse valere, io vi domanderei: avete pensato quale sarebbe il titolo col quale pretendereste giustificare la vostra opinione?

Voi condannereste non pel reato che alcuno alla pena di morte ha commesso, ma perchè temereste che evadendo dalla prigione potesse commettere altri reati. Io non ho il bisogno di dimostrare quanto questo concetto sia strano.

Infine ci si è obbietato che noi non avremo modo di punire coloro i quali colpiti da una condanna a vita, commettessero un altro reato. Se questo è un inconveniente, noi l'abbiamo; vi sono reati pei quali è stabilita la pena perpetua, e può avverarsi che il condannato commetta altri reati che non portano alla pena capitale.

L'onorevole deputato Conforti disse che Leopoldo di Toscana, abolita la pena di morte, si trovò imbarazzato in un caso grave, ma che se ne cavò perchè non vincolato dalle forme costituzionali, e sottopose i condannati al digiuno, ordinando che ad essi si somministrasse soltanto pane ed acqua. Non so se questo fatto sia vero, poichè parecchi deputati toscani affermano non averne avuto mai notizia, ma ad ogni modo io non comprendo come il regime costituzionale possa impedire che il condannato a una pena perpetua si sottoponga a misure e restrizioni gravi, e, se occorre, anche al digiuno; io non vedo nessuna relazione tra il pane ed acqua e il regime costituzionale. (*Si ride*)

Grave sarebbe la difficoltà fatta contro la proposta se mai fosse vero che la sostituzione della pena dei lavori forzati a vita porterebbe un mutamento alla scala penale; ma non si è data finora prova alcuna.

L'onorevole Conforti disse che il ministro di grazia e giustizia si sarebbe incaricato di provarlo, e noi attenderemo le sue prove su questo punto; ma per ora non possiamo accettare l'affermazione, che ove la nostra proposta fosse accolta, tutto il sistema della scala penale si troverebbe disordinato. L'onorevole Conforti aggiungeva: « come mai, l'onorevole Pisanelli ha potuto lacerare una sola pagina del Codice? La Commissione avrebbe dovuto proporci un sistema compiuto di legislazione, la Commissione avrebbe dovuto proporci il Codice penale marittimo. »

Se queste rampogne mi venissero fatte da un uomo estraneo alle abitudini della Camera io le intenderei, ma che questi rimproveri sieno mossi da un illustre avvocato, da un vice-presidente della Corte di cassazione, da un deputato, stato ministro di grazia e giustizia, è veramente inconcepibile.

Una Commissione ha il debito di riferire alla Camera intorno ai progetti di legge l'esame de' quali le fu com-

TORNATA DELL' 11 MARZO

messo: e però non poteva mai venire in mente alla Commissione di studiare e presentare un compiuto sistema di legislazione, o di proporre alla Camera la votazione del Codice penale marittimo che non era mai stato presentato nè alla Camera de' deputati, nè al Senato, che non era mai stato discusso, e che solo officiosamente ci si comunicava pochi giorni innanzi che si presentasse la relazione.

Or potevamo noi proporre alla Camera la votazione di un Codice che non si era mai presentato alla Camera, che non si era discusso e neppure letto?

CONFORTI. Il Codice di commercio esisteva.

PISANELLI, relatore. L'osservazione che mi fa l'onorevole Conforti è più strana del suo rimprovero, perchè il Codice di commercio era già in osservanza in gran parte del regno; e la proposta per la sua estensione fu inviata alla Commissione della Camera.

Ma l'onorevole Conforti andava innanzi. Egli diceva: sono meravigliato che la Commissione venga a proporci una così grave riforma senza apparecchi, senza ricerche, senza statistiche.

L'onorevole Conforti non ha profferito le parole colle quali avrebbe dovuto stigmatizzare questo fatto della Commissione, ma queste parole saranno certamente venute sul labbro di qualcuno de' nostri avversari; essi avran detto: La Commissione ha proceduto con una grave ed imperdonabile leggerezza.

Ci si dice che occorrevo delle statistiche, eppure tanto l'onorevole Chiaves, quanto l'onorevole Conforti hanno dichiarato di non dare molta importanza alle statistiche. Ma quali statistiche si cercano? Certamente quelle del regno d'Italia.

Ora queste statistiche non sono ancora nate, e per basarsi sulle statistiche bisogna ch'esse comprendano un lungo periodo di tempo.

L'onorevole Conforti sperava che tra poco tempo sarebbe abolita la pena di morte, e però egli stesso dovrà rassegnarsi ad abolirla senza le statistiche del regno d'Italia, le quali dovranno aver molta vita per dar risultati proficui.

Adempiendo il mio dovere ebbi per prima cura chiamato al Ministero di grazia e giustizia di ordinare la statistica del regno d'Italia, e certamente chiunque conosce le difficoltà di stabilire in modo uniforme i registri di tutti i giudici di mandamento, e di tutti i tribunali del regno d'Italia, non potrà credere che si sia fatto poco quando nel mese di settembre era già stampato in gran parte il primo volume che riguardava appunto la statistica dei giudici di mandamento.

Io confidava che nel mese di dicembre si sarebbe pubblicata compiutamente la statistica del 1863.

Ora spero che l'onorevole mio successore voglia volgere la sua sollecitudine a questo ramo del pubblico servizio che è veramente importante; ma ripeto che certamente non si poteva soddisfare alle esigenze dell'onorevole Conforti per le statistiche da lui accennate.

Ma voi non avete fatto ricerche, voi non avete sta-

bilita una Commissione d'inchiesta, voi avete fondata la vostra opinione sopra i libri.

Se noi fossimo riusciti a far ricerche avremmo composto un libro, ed evidentemente la nostra opinione sarebbe stata fondata anche su di un libro. L'onorevole Conforti voleva che noi avessimo fatto un processo contro la pena di morte; ebbene, questo processo esiste.

La questione intorno alla pena di morte non è una questione toscana, non è una questione italiana, è una questione mondiale.

La rimpiccioliva l'onorevole Conforti quando la guardava come una questione toscana, molto più la rimpiccioliva l'onorevole Chiaves quando ne faceva una questione di amor proprio di coloro che avevano sottoscritto nel 1860 il decreto d'abolizione della pena di morte. Lacerando quel decreto non si distruggerebbe una gloria toscana, ma una pagina della civiltà. (Benissimo! *a sinistra*)

Quando io posi mano alla compilazione del Codice penale di cui testè parlava, poichè mi si affermava che le condizioni e le opinioni della Toscana erano mutate in gran parte, non tralasciai di consultare alcuni egregi personaggi di quella parte d'Italia, e mi è lieto di ricordare come l'onorevole deputato Ricasoli, consultato da me in quel tempo, mi dichiarò apertamente che egli non aveva mai mutato opinione su questo punto, e mi confortava alla riforma a cui io intendeva.

Io diceva che il processo della pena di morte era già fatto. Non dovevamo noi leggerlo? Permettetemi che io ne percorra e fugacemente il solo indice.

Questo processo fu cominciato in Italia con l'opera *Dei delitti e delle pene*, opera che qualche straniero ha potuto assai leggermente giudicare, ma che rispose ad un sentimento che era nel fondo di tutti gli animi, onde fu voltata in tutte le lingue e si stimò come la rivelazione della coscienza pubblica.

I grandi benefizi di quel libro non si possono riconoscere. Esso combattè tutto l'antico sistema de' giudizi penali e fu il preludio delle legislazioni moderne; segnò l'emancipazione della scienza giuridica dalla teologia, uccise la tortura, scosse il patibolo.

La sua opinione sulla pena di morte parve un'utopia, ma nondimeno quell'utopia s'impose ad alcuni legislatori, e Leopoldo di Toscana e Giuseppe II decretarono l'abolizione della pena di morte. Altri principi avrebbero imitato l'esempio se la rivoluzione francese non avesse destato il sospetto contro le riforme.

Da quel giorno però, o signori, si svolge nel campo dal pensiero e in quello della vita pratica una serie di fatti che sono importantissimi. L'opinione di Beccaria di mano in mano acquista maggiori aderenti, e coloro stessi che non l'abbracciano non possono ripudiarla del tutto. Essi pure sono costretti a raccomandare un uso assai temperato della pena di morte. Questo movimento cresce e si spande ogni giorno di più: in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Germania, in America, in tutti i luoghi, l'opinione dell'abolizione della pena di morte è

sostenuta da un gran numero di scrittori: l'opinione contraria quasi non osa più mostrarsi.

Recentemente ci è stato un illustre filosofo, professore nell'Università di Napoli, Vera, il quale ha scritto un dotto opuscolo pel mantenimento della pena di morte. Ebbene, in Napoli soltanto si sono pubblicati molti opuscoli in confutazione del Vera.

Una voce a sinistra. Furono dieci!

LA MARMORA, *presidente del Consiglio.* Non basta il numero.

PISANELLI, *relatore.* Se non vuol credere ai libri, crederà però ai fatti.

Restaurati gli antichi principi, vinta la rivoluzione francese, non fu vinto e frenato il cammino dell'opinione di Beccaria. Sorsero dappertutto società, le quali vi propongono lo scopo dell'abolizione della pena di morte. Ce ne fu una illustre in Ginevra, che erasi inaugurata sotto gli auspici del conte di Sellon nel 1816; un'altra fu istituita in Inghilterra nel 1829; ed altre poscia vennero organizzate in Francia, nel Belgio, nell'America. Or io non credo possibile un'opera di associazione così diffusa, e scevra d'ogni interesse, senza supporre che il suo scopo sia giusto. Le utopie possono anche diffondersi in un paese, ma per breve tempo. Qui avete fatti ripetuti per lungo tempo in paesi diversi, e vi si mostrano sempre meglio avvalorati dal comune suffragio: voi siete forzati a concludere che quei fatti esprimono una verità.

Ma quei fatti hanno preso posto nella storia dei Governi: essi si sono manifestati in tutte le assemblee legislative. Nella Costituente, nella Convenzione, in tutte le altre assemblee che da quel tempo fino ai nostri giorni si sono riunite, si è discusso dell'abolizione della pena di morte.

Vi sono state alcune assemblee le quali hanno accolta la proposta dell'abolizione. Ma io non parlo del successo; ognuno comprende quante discussioni vane, quanta costanza occorran per una riforma; ma è il fatto stesso di queste discussioni, la loro universalità, la costanza con cui si sono rinnovate; questo movimento che si è insinuato nel campo legislativo, negli organi del Governo, e che deve testificarvi quanta diffusione esso abbia nella coscienza pubblica, che deve attrarre gli sguardi di ogni pensatore.

Nè questo movimento dell'opinione pubblica che si è manifestato nelle opere de' giureconsulti, negli sforzi di associazioni, ne' dibattimenti parlamentari è rimasto infecondo.

Avete avuta l'abolizione della pena di morte completa in alcuni Stati d'Italia, della Germania, della Svizzera, di America. Si è avuto un fatto assai più importante, perchè più generale: tutti i Codici che sono apparsi in Europa dal 1810 in poi, dopo la pubblicazione del Codice francese, hanno diminuito grandemente il numero de' casi della pena di morte. Questa diminuzione non è che un'applicazione parziale dell'opinione di Beccaria.

Ora, che cosa significano, o signori, questi fatti?

Quando noi vediamo che un'opinione si diffonde e si manifesta, nelle private riunioni e nelle pubbliche assemblee, in luoghi così diversi, in mezzo a condizioni cotanto disparate, in Italia, in America, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in vaste nazioni e in piccoli Stati dobbiamo ammettere la verità di quell'opinione. E non è questa, o signori, la storia di ogni verità? Si rivela essa alla mente di un uomo; diviene poi il legame di pochi eletti e lentamente travalica quell'atmosfera in cui è nata e si fa strada nelle regioni del pensiero per passare poscia, tra mille ostacoli, nel campo de' fatti.

Il processo iniziato da Beccaria contro l'ultimo supplizio aveva un largo commento nella storia della filosofia e della letteratura odierna; chi studia quella storia vedrà come la filosofia e le lettere, esagerando, accennano a quell'opinione, ed anzi la portano come conseguenza necessaria.

L'onorevole Conforti, memore e conscio di questi fatti, ha detto che l'opinione di Cesare Beccaria aveva fatto il giro del mondo: or non è strano che egli abbia sostenuto ad un tempo che nell'Italia quella voce debba rimanere inascoltata? Queste, signori, sono le ragioni di opportunità. Le obiezioni che riguardano il merito della proposta sono di varia natura; alcune non si dicono, ma però giova mettere in luce. La prima di queste è un'obiezione che si trova innanzi a qualunque riforma, è la consuetudine. Egli è con pena e con difficoltà che l'uomo si discosta dalle abitudini con le quali ha vissuto, molto più quando concernano la sua sicurezza; egli teme naturalmente d'incontrare un pericolo ove si ponga per un cammino nuovo e diverso da quello che ha per molti anni battuto.

La seconda difficoltà nasce da un sentimento nobile, è la iracondia contro il colpevole. Non vi è animo onesto il quale non si commova allo aspetto di un reato, ma non sarebbe ragionevole farsi trascinare da quel primo sentimento istintivo, è d'uopo che questo sentimento stesso si sottoponga alla ragione.

Ci è stato ancora ricordato che noi abbiamo molte cose da fare, che vi è Roma e Venezia!

Il bisogno che abbiamo di ricongiungerci a Roma e a Venezia non ci ha finora costretti ad indugiare le riforme opportune a migliorare le istituzioni del paese: e guai a noi, o signori, se adescati dal desiderio di Roma e Venezia noi trascurassimo le riforme necessarie in tutti gli ordini dell'amministrazione civile! Uno dei migliori mezzi per raggiungere il nostro scopo è quello di accelerare le riforme.

Ma voi volete fare, si dice, una riforma la quale non ha esempi: voi citate alcuni Stati della Germania, dell'America, della Svizzera; sono questi dei piccoli Stati, voi non avete l'esempio di una grande nazione; l'Inghilterra e la Francia non hanno abolita la pena di morte; le grandi città sono centri di virtù, ma ancora di vizi.

Per verità, non so che i grandi misfatti, che gli atroci reati si compiano nelle grandi città; essi si commettono

d'ordinario nelle campagne. Nè mi persuado che alle grandi nazioni sia impedito quello che possono fare i piccoli Stati.

Su questo punto io tengo per giustissima l'osservazione dell'onorevole Mancini: è nei piccoli Stati che voi avete un governo debole, epperò timido e pauroso, ma una grande nazione che ha tanti mezzi, che deve avere la coscienza delle proprie forze, non può avere paura, non deve temere: l'esempio di un piccolo Stato è assai più efficace che quello di una grande nazione.

Ma voi volete assolutamente l'esempio della Francia e dell'Inghilterra per una abolizione compiuta? Non lo avete, e se l'aspettate io dirò che l'avrete assai tardi.

Vi sono belle ragioni particolari alla Francia ed all'Inghilterra. Non vi ha paese al mondo che sia più facile della Francia a mutare gli ordini politici; almeno in questi ultimi anni ce ne ha date prove evidenti; ma al tempo stesso non vi è paese che più stabilmente tenga a' suoi ordini amministrativi. È dal 1820 che là si parla contro l'accentramento amministrativo; credete voi che si sia mai intrapresa questa riforma, che era già perspicua agli occhi di tutti i pensatori della Francia?

Sapete, o signori, che si voleva ritoccare la competenza dei giudici di mandamento, il sistema ipotecario, e per far ciò corsero trent'anni e più. L'Inghilterra poi è tenacemente attaccata a tutte le sue istituzioni, alle sue tradizioni, alle sue leggi; attaccamento che è degno di riguardi sotto molti aspetti, ma che per certi riguardi può essere censurato, perchè certamente nessuno vorrà ammirare la legislazione penale e civile di quella grande nazione. Noi ci troviamo in una condizione diversa. L'avete mostrato quando un giorno siete venuti qui a chiedere la riforma di tutte le leggi del paese, per unificare tutti i codici e tutte le leggi amministrative. In Inghilterra, in Francia non si sarebbe mai pensato a far ciò: ma diremo per questo che debba censurarsi la Francia e l'Inghilterra, o che noi siamo degni di biasimo? Niente affatto.

Io credo che abbiamo operato provvidamente, ancorchè non fossimo confortati dall'esempio di quei due grandi paesi; ma questo stesso mostra che non si potrebbe allegare come efficace argomento l'esempio della Francia e dell'Inghilterra.

Ma la Francia e l'Inghilterra, o signori, si sono mai trovate nelle condizioni in cui oggi noi siamo? Si è mai avverato che in qualche parte di quelle nazioni si fosse trovata abolita la pena di morte, quando si discuteva su di essa? Ecco la vera questione; ecco la speciale condizione in cui è posta oggi l'Italia. Una riforma si può indugiare, ed alcune volte l'indugio è prudente, ma non è mai proficuo, non è utile, non è giusto distruggere una riforma a cui tutti aspirano, non esclusi coloro che pensano doversi ritardare. Voi volete unificare la legislazione penale, ed allora noi vi diciamo: introducete in essa quella benefica riforma che in una provincia del nuovo regno era già attuata. -- Oh! crede-

telo, signor se la Francia e l'Inghilterra si trovassero nella condizione nostra, assai probabilmente risolverebbero oggi la questione nel modo stesso da noi proposto.

Ma la nostra proposta, si dice, è contraddittoria; voi volete abolire la pena di morte nei reati comuni, e la volete conservare nei reati militari.

Chi guarda da lontano questa disparità potrà rimanere offeso a primo aspetto, io stesso ne sono offeso; ma non perciò mi trovo disposto a seguire il consiglio di coloro che gridano: siate logici.

Ci sono, o signori, due logiche, una astratta, la quale afferra un principio e cerca di tirarlo giù, abbattendo ogni ostacolo, sconoscendo la realtà e la vita; vi è una logica pratica, la quale deduce un principio a quelle conseguenze che non presentano danno o pericolo; che apprezza la realtà e rispetta i principii che possono fare eccezione o limitare il principio generale.

Noi abbiamo seguito questa seconda logica, nè saremmo disposti a seguir la logica astratta, la quale ci condurrebbe ad inconvenienti gravissimi.

L'onorevole Crispi, mentre ci accusava di contraddizione (a questo almeno accenna il suo emendamento, il concetto fu sviluppato da altri), diceva: anch'io per i militari ritengo la pena di morte, ma soltanto per la guerra, perchè la guerra è morte.

Rispondo: L'esercito è guerra, per questo noi la manteniamo.

Parlando di cose militari sono assai trepidante, tanto più quando vedo che l'onorevole presidente del Consiglio sta prendendo delle note; tuttavia dirò che io credo l'esercito essere una società convenzionale. Nell'esercito ha valore grandissimo l'esempio: in tutti gli uomini esiste un istinto imitativo, ma nel soldato questo istinto è coltivato e si sviluppa. Un soldato muove il braccio destro quando il vicino abbia fatto altrettanto, camminerà a dritta se il compagno cammina a dritta; se a sinistra, a sinistra.

Ebbene quest'abito d'imitazione può trascinarlo: se un caso di insubordinazione avviene, io lo credo che quel fatto singolare possa divenire per l'esercito una minaccia.

Io rammento che nell'ospedale degli invalidi a Parigi un vecchio soldato si appiccò un giorno ad una porta; in un mese se ne appiccarono dodici a quella medesima porta. (*ilarità*)

Sabatier consigliò il direttore governatore di murare la porta; non se ne appiccò più alcuno.

Nel 1846, in Napoli ci fu un caso d'insubordinazione militare; nel corso di pochi giorni ne seguirono molti altri.

L'esercito è la disciplina; la disciplina è l'interesse, ed il decoro dell'esercito; io credo che questa società che è poco studiata, e per lo meno della quale i cultori del diritto non si sono molti occupati, non si potrebbe senza esporsi a rischi ed a pericoli abolire la pena di morte: io mi arresto in faccia all'ignoto.

Ma è da consolarci, o signori, che questa pena ri-

marrà per il nostro esercito inapplicata, tanta è la disciplina dei soldati, tanto è l'accorgimento ed il senno dei superiori che nello spazio di quattro anni, se io non sono mal ragguagliato, non vi è stato che un solo esempio d'insubordinazione.

Ma voi, aggiunge l'onorevole deputato Conforti, mantenete ancora per il brigantaggio la pena di morte; tentate di giustificarla col concetto della guerra, ma invece si tratta di vili ed abietti malfattori che travagliano la società. La qualità abietta o nobile delle persone non cangia l'indole del fatto. Nel brigantaggio ci è un attacco armato contro le persone e contro le proprietà; contro quest'attacco armato e pertinace, il quale ha l'apparenza di una guerra, benchè tale non sia nè pel decoro di chi la muove, nè per i fini da cui è mossa, la morte diventa un mezzo di difesa eccezionale: noi speriamo che tra breve possa anche cessare.

Eccomi, o signori, nella parte sostanziale della questione.

Voi disarmate la società per salvare la vita dei colpevoli, voi ponete in pericolo la vita degli onesti cittadini.

Il primo argomento in prova di questo assunto fu arrecato dall'onorevole deputato Chiaves.

Egli disse: badate, o signori, che se abolite la pena di morte, facilmente nell'animo di un uomo che vedrà ucciso un suo parente si desterà il sentimento della vendetta, ed egli cercherà di conseguire con privata violenza quello sfogo che la legge gli nega.

Questa osservazione non mi ha fatto impressione alcuna. Quello a cui è ucciso il padre o la moglie non esaminerà se l'omicidio fu volontario o premeditato. Per lui il fatto è il medesimo, avrà lo stesso dolore, lo stesso lutto.

Ebbene, la legge attuale punisce forse colla pena di morte l'omicidio volontario? No; e non di meno nessuno richiede che l'omicidio volontario sia punito con la morte. Ricorderò un fatto storico e assai notevole. Presso i Germani era assai sviluppato il sentimento della vendetta, ed esso era anzi organizzato con l'esercizio del diritto penale posto nelle mani dei privati. L'offensore pagava all'offeso la *faida*, detta *redemptio pacis*, ed anche per l'omicidio la famiglia dell'ucciso si componeva con un certo numero di pecore. Ciò prova che se voi abbandonate al sentimento privato il diritto penale, cercherà certi compensi, certe transazioni che non possono soddisfare la giustizia sociale, ma che non portano certamente le temute pene di sangue.

Fu quasi fissato fin dal principio della presente discussione che non si sarebbe esaminata la questione dal lato del diritto, che si sarebbe discussa soltanto nel fatto, cercando cioè se la pena di morte sia necessaria.

L'onorevole Conforti, forse senza avvedersene, è sdruciolato nella questione di diritto, egli ha ripetuto su questo punto le osservazioni del professore Vera. Egli ha detto: lo Stato ha l'alto dominio sulla vita del-

l'individuo; come può mandare alla guerra, può mandare al patibolo.

Signori, è questo il solo argomento che s'è affacciato in questa discussione intorno al diritto: l'esaminerò brevemente.

Giorni sono, discutendo del diritto civile, ebbi ad avvertire la differenza che corre tra il diritto civile odierno e il diritto civile dei Romani. Allorchè uno degli onorevoli nostri colleghi richiedeva che fosse conservata al cittadino la libertà assoluta e piena delle sue cose come l'avevano i Romani, io gli faceva avvertire che il diritto privato era stato man mano invertito dalla società, e che si era venuto a modificare armonizzandosi col diritto sociale. Da ciò avveniva che se il diritto di proprietà, nei tempi antichi, conteneva il concetto che il proprietario potesse usare ed abusare della sua casa, nella società odierna si credeva questo diritto limitato fino al punto che in qualche paese al proprietario di un cavallo era vietato di batterlo.

Ebbene, signori, è avvenuto perfettamente il contrario nel diritto penale. La legislazione penale costituisce tutto il diritto pubblico nei primi tempi della società, ed è dettata nell'interesse esclusivo dello Stato.

Lo Stato antico è perfettamente quello che diceva l'onorevole Conforti, è il tutto; l'individuo non è contato, esso non può avere una coscienza propria e distinta da quella dello Stato; però la sua felicità, la stessa sua morale perfezione è conculcata.

Ma quando il cristianesimo annunzia un Dio personale e libero, ed un figliuolo di Dio si fa uomo, e così si divinizza l'umanità, l'umana coscienza si trova improntata della libertà e della personalità dell'uomo. Questo sentimento si diffonde e rileva la dignità dell'individuo e della personalità umana. La rivoluzione francese compieva nell'ordine politico questo grande mutamento, essa inaugurava tutto il diritto pubblico con la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Il concetto dello Stato era mutato; esso è l'unità di quella vita suprema in cui si accoglie il pensiero generale, la volontà sostanziale, la forza immanente di un popolo; ma deve riconoscere e rispettare la personalità giuridica del cittadino. La nuova dottrina ebbe le sue esagerazioni, e, come la filosofia, fondata sulla sensazione, era riuscita a negare l'universale, cioè la ragione, così negava quasi lo Stato, considerandolo come una tutela che avea la missione di rendersi sempre meno efficace conducendo l'uomo individuo ad una progressiva e compiuta emancipazione. Non mancò la reazione, il panteismo filosofico e politico, e l'onorevole Conforti si è fatto organo in quest'Assemblea di uno dei più illustri rappresentanti della scuola Egheliana. La verità è però lontana dalle esagerazioni e dalle reazioni; oggi anche nel diritto pubblico l'individuo ha valore, e le ragioni dello Stato si debbono armonizzare coi diritti del cittadino.

Ma lo Stato ha il diritto di mandare alla guerra i cittadini, e come non avrebbe la potestà di inviarli al patibolo? Signori, qui nessuno può riconoscere ana-

TORNATA DELL' 11 MARZO

logia tra questi due fatti, la coscienza di ognuno protesterà.

L'onorevole Conforti ha parlato di uomini che andarono all'estremo supplizio affranti di dolore e di angoscia. Io per contrario ho veduto soldati andare alla guerra con ardore, perchè andavano a combattere per l'Italia. (*Bene!*) Voler mettere insieme e misurare alla stessa stregua questi due fatti, che la coscienza di tutto il mondo distingue, mi pare assolutamente strano.

Se il signor presidente volesse concedermi pochi minuti di riposo...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.

Il deputato Pisanelli ha la parola per continuare il suo discorso.

PISANELLI, relatore. Imprendo a discutere della necessità della pena di morte; ma è d'uopo, innanzi tutto, determinare la vera posizione della questione. Gli avversari dicono: noi non vogliamo l'abolizione della pena di morte, perchè questa pena è necessaria. Essi con ciò riconoscono che una pena non può essere legittima se non in quanto è necessaria, e che spetta ad essi di provare questa necessità; ma procedendo nei loro argomenti, scambiano la questione della necessità colla questione dell'efficacia, e credono di aver chiarito che la pena di morte sia necessaria, sol che abbiano dimostrato che essa sia efficace.

Ebbene, o signori, la questione dell'efficacia è diversa dalla questione della necessità. Una pena per essere necessaria deve essere efficace, ma può esservi una pena efficace e pure non necessaria. Per provare che la pena di morte sia necessaria, non vi basta il dimostrare che sia efficace; ma dovete chiarire ancora che non vi ha altra punizione la quale possa bastare, cioè che senza l'estremo supplizio l'ordine sociale crollerebbe e rovinerebbe.

Ecco il vero punto della questione. Ora questa dimostrazione non è stata fatta dagli avversari.

Essi invece restringono tutti i loro argomenti a dimostrare l'efficacia della pena di morte. Io li seguo, o signori; ed ecco la sostanza dei discorsi pronunziati dall'onorevole Chiaves e dall'onorevole Conforti.

Essi dicono: noi siamo stati nelle carceri, abbiamo veduto un uomo condannato a morte: oh! il suo dolore era immenso. Noi l'abbiamo visto, recando la notizia della sua grazia, ed oh! quanta è stata la sua gioia e quanta la nostra.

Questo fatto, essi dicono, prova evidentemente che la pena di morte è molto più efficace della pena dei lavori forzati a vita. Poscia aggiungono: la legge che commina la pena di morte intimidisce; ciò è nella natura delle cose, e ne rechiamo due esempi: Artusio, il quale è destinato a consumare ogni uccisione perchè, attesa l'età, non può essere colpito dalla pena di morte; i malfattori che volevano rubare Cannavina, e furono distolti dal pensiero di uccidere quando videro un'esecuzione capitale nel loro paese. Questa è la seconda parte del contenuto del loro discorso. C'è una terza

parte, la quale ne è la conseguenza, ma è velata; io lacererò il velo. Da' loro discorsi si raccoglie ch'essi vogliono che la pena di morte sia abolita nel fatto, cioè diminuiti i casi di essa; che i giurati la escludano con le circostanze attenuanti; che in ultimo sia annullata dalla grazia. Rimarrà così la semplice minaccia, e saranno in tal guisa risparmiate quelle angosce de' condannati, che tante volte hanno commosso il nobile animo de' nostri avvensari.

Io non ardisco dubitare che tanto l'onorevole Chiaves, quanto l'onorevole Conforti, due illustri giureconsulti, non abbiano avvertito a quale sistema si attengano i loro ragionamenti, e a quali principii sieno coordinati: il loro sistema è quello della intimidazione; ma a quale conseguenza essi lo spingono?

Si è già avvertito che i medici discutono intorno ai modi di adolcire le esecuzioni della pena capitale.

Gli onorevoli Chiaves e Conforti farebbero un passo più innanzi; essi lascierebbero la sola minaccia della pena capitale; sopprimerebbero l'esecuzione, e con modo sicuro farebbero cessare in tal guisa le sofferenze estreme del condannato.

La giustizia penale è un fatto complesso il quale risulta da due elementi: dalla legge che commina la pena e dall'esecuzione della legge medesima. Se voi ripugnatte all'esecuzione della legge, se il vostro animo è contristato dallo spettacolo di un uomo condannato a morte, la vostra avversione s'innalza fino alla legge e la raggiunge. Se voi volete versarla soltanto sulla esecuzione, ed impedire che questa avvenga, voi avrete rotta la giustizia penale; rimarrà il solo precetto della legge, cioè una frase ed una minaccia la quale non potrà essere nè efficace, nè salutare.

L'esecuzione della legge è una conseguenza diretta e in pari tempo così necessariamente coordinata alla comminazione della legge stessa, che non si può scindere senza compromettere del tutto la giustizia penale.

Io non prenderò a combattere questo sistema con tutte quelle ragioni dalle quali è stato confutato da tutti gli scrittori, i quali al giorno d'oggi ripetono il diritto di punire da un principio diverso dalla difesa indiretta, ed assegnano alla pena ben altro scopo che quello dell'intimidazione.

Bastano le splendide osservazioni di Pellegrino Rossi per dimostrare quanto il sistema che si fonda sulla spinta criminosa, e considera la pena come una controspinta, sia fallace.

Esso invero assegna alla giustizia umana uno scopo che non può raggiungere, ed è costretto a scorgere in ogni nuovo reato un'accusa contro il legislatore, ed un incitamento per esagerare le pene; suppone un calcolo tra le attrattive del reato e il dolore della pena, che di ordinario manca, e guardando la legge come un peso gittato nella bilancia delle sensazioni, riesce a negare la libertà umana.

Ed io, non senza meraviglia, udii l'onorevole deputato Conforti parlare in quest'aula di spinta e di controspinta criminosa, mentre nel suo eccellente opuscolo

sul diritto penale egli ripete il diritto di punire da un principio affatto diverso. Gli onorevoli Chiaves e Conforti per provare l'efficacia della pena hanno ricordato le gravi angosce dei condannati, la loro gioia per la grazia. Ma voi avete veduto il colpevole assai dopo il reato, dopo il giudizio, quando vinto e umiliato, poteva anche sentire la voce del rimorso e del pentimento; ma potreste voi affermare che le condizioni del suo animo erano le stesse nel momento che precedeva la consumazione del reato? Voi stessi non potete supporlo.

L'onorevole Chiaves ha ricordato Artusio; dovunque, egli ha detto, c'era un fatto sanguinario, ivi si trovava l'Artusio: egli ha dato una spiegazione di questo fatto; ma mi permetterà che io ne dia un'altra. Sapete perchè dove si commetteva un fatto di sangue c'era l'Artusio? Non perchè era sicuro per la età di cansare la pena di morte, ma perchè l'Artusio era l'uomo più sanguinario che fosse tra quei malfattori. Nella banda dei fratelli La Gala era destinato a compiere i fatti più atroci uno dei briganti che meglio vi era disposto, benchè di età inoltrata.

L'onorevole Conforti ha accennato un fatto, che l'onorevole deputato Cannavina è venuto a confermare nell'esordire di questa tornata. Ma perchè alcuni hanno detto di aver pensato di commettere un furto con omicidio, perchè poscia è avvenuta una esecuzione, ed hanno aggiunto che non avevano perpetrato l'omicidio per la esecuzione avvenuta, diremo noi che veramente l'omicidio non avvenne per quella esecuzione, da questo caso trarremo una regola generale?

Ma questa regola generale che si vuol stabilire, e che pure deve supporre dagli avversari per giustificare il loro assunto, è smentita dai fatti.

La maggior parte dei reati gravi ed atroci, di quelli a cui vuolsi riservata la pena di morte, non avvengono per effetto di un calcolo preventivo, nel quale il delinquente ponga in bilancia le attrattive ed il piacere che gli promette il reato, e dall'altra la pena che gli è minacciata; ma la più parte di tali crimini sono effetto di passioni feroci, di cupi disegni, d'impeti bestiali, non sono preceduti da un pensiero calmo e sereno, escludono ogni calcolo, ma li precorre invece tale concitazione d'animo, e tale tempesta d'affetti che ammette appena la imputabilità morale e la responsabilità politica.

Io mi permetterò di leggere poche parole di Pellegrino Rossi che certamente tutti riconosceranno come maestro autorevole. Egli dice:

« Tutti coloro che hanno sottoposti i fatti criminosi ad un'osservazione attenta non ignorano che un certo numero di reati, soprattutto i più atroci ed i più spaventevoli, sono, al punto della loro esplosione, l'effetto di una vera monomania, sono il risultato di una di quelle idee funeste e strane che possono balenare improvvisamente nello spirito di ogni persona. L'uomo morale e saldo respinge con orrore quell'idea, è per lui un pensiero momentaneo e fuggitivo; essa non gli lascia che lo stupore di averla vista passare rapidamente

nel suo animo: l'uomo debole o immorale non la respinge senza aver gettato su di essa uno sguardo furtivo; essa ritorna, egli la contempla più lungamente, poco appresso non la respinge più che per paura; più tardi l'accarezza, infine quell'idea lo signoreggia: ed è allora che comincia quella febbre del reato, quella brama ardente, precipitata, irreflessiva che sbalordisce, che spaventa, che confonde la ragione umana. »

È pure certo, e potrei con molti esempi provarlo, che in molti casi, anche coloro che si approssimano al reato con animo sicuro, o per selvaggia fierezza, o per fastidio della vita, o pel plauso che si promettono, irridono all'ultimo supplizio e talvolta l'agognano.

Con ciò io non intendo dire che la pena di morte non possa in parecchi casi vincere il pensiero ed impedire la mano del colpevole; ma guardatevi dal credere che questo si avveri in un gran numero di casi: questa supposizione è combattuta dai fatti.

Sicchè, ammessi pure i ragionamenti degli avversari, essi provano solo che la pena di morte talune volte sia efficace, ma rimarrà sempre vero che riesca insufficiente nella maggior parte de' gravi reati.

Voi ricorrete alle statistiche, ma queste non possono giovarvi, perchè se con esse venite a portare innanzi un gran numero di condanne penali, io vi dirò: quanto maggiore sarà questo numero, tanto maggiore sarà l'accusa che potrà farsi contro il vostro sistema, cioè dell'insufficienza della pena di morte.

Noi per contrario vi rechiamo alcune statistiche le quali comprendono due serie di fatti. Prima di tutto avete alcuni paesi, l'Inghilterra, l'Italia, la Francia, in cui vedeste abolita la pena di morte per molti reati. Le statistiche che noi vi rechiamo vi dicono che questi reati non sono accresciuti per l'abolizione della pena di morte.

È questo un fatto grave, un fatto concludente; come voi potrete schivarne la deduzione? Non vi ha che una sola risposta, quella data dall'onorevole Chiaves: se la pena è sproporzionata (egli parlava delle grassazioni), in questo caso è naturale che i reati diminuiscono, perchè se voi punite il solo furto con la pena di morte, colui che vorrà rubare ruberà ed ucciderà, non avendo ragione alcuna per astenersi dalla uccisione.

Questo concetto è vero, ma applicabile alla grassazione, non a tutti gli altri reati.

Risulta dalle statistiche che, abolita la pena di morte pel reato di falso, questi reati sono diminuiti. È conseguenza di ciò che la pena di morte non era efficace freno, che alla pena di morte poteva sostituirsi un'altra, la quale benchè meno efficace, era però bastevole per frenare questi reati.

Noi vi abbiamo presentato le statistiche de' paesi in cui la pena di morte fu completamente abolita, e da esse risulta come fatto costante e irrepugnabile, che non si aumentarono i reati prima puniti con quella pena. Si può dubitare, si può far questioni, ma tutti i cultori del diritto, tutti coloro che hanno esaminate tali statistiche non possono dubitare; che l'abolizione di di-

TORNATA DELL' 11 MARZO

ritto e di fatto in Toscana non aumentò il numero dei reati. Lo stesso si debbe dire per l'Austria in quel breve periodo nel quale venne abolita.

Voi dite: ristabilita la pena di morte crebbero i reati, ed assodato questo fatto, bisogna supporre che i reati erano già aumentati prima che la pena di morte fosse ristabilita e che il ristabilimento fu effetto dei maggiori reati, non causa.

Io non pretendo sostenere che fosse causa, ma è per me certissimo che non fu effetto: imperocchè, come dissi, quando in Toscana, ed anche in Austria la pena di morte fu ristabilita, gli autori stessi di quella misura dichiararono che non derivava da aumento nei reati. Ci è dunque una prova irrepugnabile che combatte ogni supposizione. Però da tali statistiche è provato che può mantenersi incolume una società anche senza la pena di morte.

E non basterebbe ciò per concludere che quella pena non è necessaria? Indarno voi direte che se la pena di morte non è efficace in alcuni casi, lo è in altri; che certamente sia la più efficace di tutte, e che perciò debba ritenersi necessaria, nè si possa abolire.

Rispondo che voi stessi non cercate la pena più efficace. Infatti se ha efficacia la pena di morte applicata con la ghigliottina o la forca, niuno può dubitare che inflitta nei modi usati negli antichi tempi non avesse un'efficacia maggiore.

Convengo perfettamente coll'onorevole Conforti che la pena di morte consiste nella cessazione della vita, e nel mistero che la circonda, e che colpisce la immaginazione, e confonde l'intelligenza di chi la guarda.

Ma in questa pena vi è anche la considerazione dei dolori fisici che deve provare il morente, e se la legge li minaccia lunghi e crudeli, niun dubbio ch'essi non riverberino sull'animo del colpevole.

Dunque voi non cercate la pena più efficace, altrimenti invece della ghigliottina o della forca ordinereste le tanaglie, i roghi, le ruote, tutti i supplizi che possono rendere più terribile e più efficace la pena. A questo avete rinunciato; dunque voi non cercate la pena più efficace, dunque necessariamente voi convenite che la prova della maggiore efficacia di una pena non può costituire anche quella ch'essa sia necessaria. La necessità della pena di morte sarà dimostrata quando proverete, contro l'esperienza ed i fatti, che senza di essa la società si dissolve.

E poichè io parlo di tormenti, permettetemi, o signori, di notare una contraddizione. Gli avversari ripugnano ai tormenti, alla tortura; e l'onorevole deputato Chiaves anzi rinunciava all'esemplarità, perchè il suo scopo è di lasciare questa legge penale nel Codice per farla sparire per via di fatto.

L'onorevole deputato Conforti non si è pronunciato sull'esemplarità.

Per verità, coloro i quali seguono il concetto dell'intimidazione, come movente del diritto penale, non so con quanta ragione possano rinunciare all'esemplarità: ma ad ogni modo non volete voi che si tagli la mano al

condannato, che gli si cavi un occhio; la gentilezza del vostro animo, la vostra intelligenza ripugnerebbe a questo fatto, lo considerereste come feroce e immorale.

Ebbene, vi sono alcuni beni che non dipendono dall'attività umana, che hanno la loro ragione di esistere fuori dell'individuo, ed anche fuori dello Stato; è la vita, è l'integrità del corpo, è la libertà morale.

La libertà morale non potete toglierla; si può punire un uomo, chiuderlo in carcere, ma egli avrà la sua coscienza, che voi non potete costringere e debellare.

Voi venite oggi a dire: ma noi non possiamo violare l'integrità del corpo, noi non possiamo troncargli le braccia, mutilare le membra di un uomo; e veramente non c'è legislatore in Europa che oggi potesse osare di ristabilire questa pena, e la coscienza pubblica sorgerebbe sdegnosa contro chiunque ardisse di proporre pene somiglianti.

Ebbene, o signori, voi fate qualche cosa di più, poichè rispettate la mano, poichè vi credete impotenti a cavare gli occhi, ad asservire la sua coscienza; voi fate qualche cosa di più, è la vita che voi spegnete; io posso concludere questo punto, che è il capitale della discussione, in questa guisa:

Chi direbbe legittima a' giorni nostri la schiavitù? Eppure essa risparmia la vita, la coscienza, la ragione. E potrà mai giustificarsi la mano che, inabile a creare una vita, la spegne; che, incapace ad asservire una coscienza, la soffoca; che, impotente a vincere il pensiero, lo annulla?

Gli onorevoli deputati che si sono fatti a combattere la conclusione della Commissione, avevano il tempo di provare la necessità della pena di morte, avevano il debito, cioè, di provare che senza questa pena l'ordine sociale non poteva mantenersi. Essi invece hanno provato soltanto che la pena di morte è efficace; e, come io ho dimostrato che la seconda di queste prove non suppone necessariamente la prima, così sono autorizzato a concludere che essi non hanno provato il loro assunto; e quale sia l'ulteriore conclusione di questo ragionamento spero che sarà detto dalla Camera.

Aggiungerò ancora che gli oppositori hanno obbiato la dimostrazione fornita dall'onorevole deputato Mancini, e dall'onorevole deputato De Filippo, che l'efficacia di una pena dipende meno dalla sua gravità che dalla certezza della sua applicazione. Questo è un vero proclama da tutti gli scrittori di diritto penale, i quali riconoscono pure che la pena di morte, per la ripugnanza che incontra in molti, per la pietà che desta l'accusato, si rende nella sua applicazione meno certa delle altre pene.

Vengo ora all'ultima parte, cioè ai temperamenti, che con voce unanime l'onorevole deputato Chiaves, e l'onorevole deputato Conforti proponevano di doversi adottare.

Essi dicevano: noi vogliamo abolire la pena di morte, ma non vogliamo abolirla di un tratto, vogliamo primamente diminuire il numero dei casi. Questa vostra concessione è una ricognizione della verità del nostro

assunto. — Noi vogliamo, aggiungono, che i giurati abbiano a sentenziare sulle accuse capitali; così se nel paese esiste veramente la coscienza dell'ingiustizia della pena di morte; i giurati non l'applicheranno mai, ammettendo le circostanze attenuanti; se poi i giurati non ammetteranno le circostanze attenuanti, dovrete convincervi che la coscienza del paese ripugna all'abolizione della pena di morte.

Intorno a questo punto furono date anticipate risposte dall'onorevole mio amico Mancini, ed io non mi farò a ripeterle, tanto più che lo stesso onorevole Conforti ha disdetto in questa parte le opinioni dell'onorevole Chiaves. Nè mi permetterò di ricordare la storia dei giurati e delle circostanze attenuanti, ma è cosa evidente che il giurato è un giudice; sebbene sia un giudice popolare, egli è destinato alla conoscenza d'un fatto, ad un giudizio singolare e determinato, mentre la legge è il concetto universale, la voce dello Stato, la parola della società. Questa distinzione è una delle conquiste più importanti dell'età moderna. Essa è attuata colla separazione del potere giudiziario dal potere legislativo, per virtù della quale, siccome al legislatore non è dato mai d'intervenire nelle private controversie e di giudicare intorno ad esse, è vietato al giudice d'arrogarsi il potere legislativo. Il giurato, in verità, colla facoltà che gli si è data d'ammettere circostanze attenuanti, ha in qualche modo una parte del potere legislativo ed una parte del potere di grazia; ma questi poteri sono accessori della sua sostanziale potestà che è la giudiziaria, e perciò non possono esercitarsi che rispetto al fatto particolare su cui deve portare il suo giudizio.

L'onorevole Chiaves diceva che le circostanze attenuanti sono indefinite. Questo è vero, ma è un male che non si deve esagerare, invitando il giurato ad estendere il suo giudizio oltre il fatto, a farsi censore delle leggi e ad assumere il potere del legislatore.

È innegabile che non può entrare nelle circostanze attenuanti il calcolo del giurato sulla pena, essendogli disdetto dalla legge; sarebbe questa una ribellione del giudice all'autorità legislativa. Quindi, con ragione, molti scrittori hanno considerato l'onnipotenza dei giurati come un errore pernicioso, il quale ci risospingerebbe ai tempi della barbarie, trasportando ne' giudizi l'aula legislativa.

La grazia. Non so che opinioni abbiano gli onorevoli Conforti e Chiaves del diritto di grazia.

Io rammento che in quello stesso libro in cui fu proposta l'abolizione della pena di morte apparve un'opinione che io non accetto interamente, ma dalla quale non può allontanarsi del tutto chiunque voglia ragionare intorno a simile materia. Beccaria, e poi Bentham combattevano il diritto di grazia; essi dicevano: o la legge è ingiusta, e allora si corregga; o è giusta e deve eseguirsi.

Io non partecipo intieramente a questo concetto inquantochè non è mai possibile che il legislatore contempli tutte le minute circostanze che in un modo affatto speciale ed eccezionale possono provocare una

grazia, e non è ragionevole sacrificare la giustizia ad una forma, ed un retto sentimento alla rigida e forse farisaica osservanza di una prescrizione che non è stata sufficiente a comprendere tutta la varietà dei casi.

Ma io dico che, adottata la grazia come sistema, e, nel modo che si vuole da taluno, come un temperamento che possa escludere la pena di morte e costituire un'abolizione indiretta della medesima, è un fatto pericoloso. Quando avrete concesso grazia costantemente ai condannati all'estremo supplizio, con che diritto la rifiuterete agli altri condannati per pene minori? E così voi tramuterete il Consiglio della Corona in un nuovo ed alto tribunale destinato a riesaminare tutte le condanne.

È indubitato che per principio generale la grazia non può farsi che in casi eccezionali, poichè essa snerva l'amministrazione della giustizia, e quando è abituale si presenta al giudice stesso come una ragione quasi per farlo deviare dall'esatta applicazione della legge ed anticipare l'opera del potere esecutivo. Signori, se gli avversari non hanno dimostrato la necessità della pena di morte nel senso da me accennato, coi temperamenti da essi proposti hanno provato come nel fondo del loro nobile animo ci sia il dubbio e il sentimento del difetto di quella prova, poichè quei temperamenti importano una esclusione indiretta della pena capitale; ma se quei temperamenti ferirebbero l'amministrazione della giustizia, e renderebbero affatto inefficace la detta pena, io non vedo perchè non si debba abbracciare una soluzione franca e sicura.

Dirò di più: quando essi non hanno altro titolo per sostenere la pena di morte che quello di provare che in qualche caso possa riuscire efficace a tener lontani dal reato i colpevoli, io domando, o signori, se noi non abbiamo il diritto di contrapporre a questo vantaggio i danni che essa produce, e bilanciarli per valutare se sia più ragionevole, più consentaneo agli interessi della società di mantenere o il respingere quella punizione.

Dei danni si è anche discorso. Io li ricorderò fuggacemente.

Si è detto: la pena non è graduabile. Che cosa hanno risposto gli onorevoli Chiaves e Conforti? Hanno detto: ma questo vizio potete rimproverarlo ad ogni altra pena. V'è una gran distanza tra pena di morte ed ogni altra pena: tra la vita e la morte, diceva l'onorevole Conforti, c'è un abisso. E qual è, signori, la pena infuori di quella di morte, usando la quale vi arroghiate un diritto che esercita Dio soltanto, quello di creare le vedove e gli orfani?

Questa pena indebolisce l'efficacia del sistema penale. Si è risposto invece che noi vogliamo renderlo più debole. Ma anche i fautori della pena capitale consentono ch'essa abbia il vizio testè accennato. Appena si tratta di un'accusa capitale, voi vedete sorgere una cospirazione fra i testimoni, i difensori, le parti; tutti si sentono interessati a schivare la pena dell'ultimo supplizio.

E certamente l'onorevole deputato Conforti, l'onorevole deputato Chiaves, quando si trovano innanzi a un

TORNATA DELL' 11 MARZO

tribunale da cui può dipendere una condanna capitale, si sentono animati da una energia ch'essi non hanno in tutte le altre cause; e che cosa è ciò? È il sentimento di respingere una pena che la vostra coscienza non approva intieramente. (*Bene!*)

Terzo. Non è emendatrice. Che ci si è risposto? È vero; ma noi vogliamo il sistema penitenziario. È un bel sistema penitenziario, colla pena di morte!

La religione cristiana certo abborre da questa pena. Io non mi addentrerò a discutere le parole del Vangelo, ma dirò, che è nello spirito della religione cristiana, che è una religione di amore e di carità, abborrire dal sangue e da una pena che contro i decreti di Dio accorcia il tempo concesso all'uomo, e la prova a cui è destinato.

Si è detto che è punizione depravatrice, fonte di danni considerevoli. Ricorderò un solo fatto. Dopo la rivoluzione francese, dopo il 1793, un pubblicista girava per la Francia; sapete in che cosa si divertivano i fanciulli? A ghigliottinare i galli. L'idea della ghigliottina si era diffusa.

Certamente quando la pena di morte sarà usata con grande temperanza, non produrrà un grande perversimento sociale; ma non è mai utile, non è mai salutare per la società l'esempio che si dà dalla società medesima spargendo il sangue. Il sangue chiama sangue.

Volete sapere, signori, quale sia l'esempio che risulta dallo spettacolo della pena di morte? Io vi accennerò un solo fatto, ma grave, il quale non potrà a meno di fare impressione sul vostro animo.

In Inghilterra nel periodo di trent'anni su 167 condannati al supplizio, 164 avevano assistito a supplizi di sangue ed all'esecuzione della pena di morte.

Per gli scellerati è incitamento, ma gli uomini probi, gli uomini onesti, credete voi che abbiano bisogno di questo tristo spettacolo? Credete che un padre di famiglia, il quale abbia avuto il dolore di assistervi, rientrando nella sua casa chiamerà intorno a sé i suoi figliuoli e dirà: siate onesti, altrimenti andrete al patibolo?

Io credo che ogni onest'uomo riporterà penosa ed amara impressione da quello spettacolo, e che se egli ha avuto la sventura di avervi assistito, per più giorni dovrà con forza respingere dalla sua mente quella tetra e sinistra fantasia. Ecco l'esempio, ecco il risultato dell'esecuzione.

Si è detto in ultimo, e giustamente: la pena di morte è irreparabile. Qui tanto l'onorevole Chiaves, quanto l'onorevole Conforti hanno risposto che l'errore poteva avvenire negli antichi tempi, quando le leggi di procedura non stabilivano tutte quelle guarentigie e tutte quelle cautele che debbono oggi assicurare l'innocenza.

Osserverò in contrario del loro assunto che per gli antichi tempi non abbiamo notizie di questi fatti; ma oggi questi errori si cercano e vi sono i mezzi di scoprirli.

L'onorevole Mancini ne ha già accennati molti: io ne aggiungerò quattro soltanto.

Uno è quello di Lesnier, accusato di omicidio e

condannato ai lavori forzati dalla Corte di assise della Gironda nel 1848; fu scoperto innocente, e fu condannato un altro il quale si dichiarò autore del misfatto prima imputato a Lesnier. Manet fu condannato in Inghilterra alla pena della deportazione per omicidio e fu riconosciuto poscia innocente.

Poichè l'onorevole Conforti ha fatto cenno di Cannavina, ne parlerò anch'io. L'onorevole nostro collega Cannavina nel 1853 ha difeso un certo Giaziano, il quale fu condannato alla pena di 25 anni di lavori forzati.

Dopo sei mesi si scoprì il vero autore del reato pel quale era stato condannato il Giaziano.

Rammerò, in ultimo, il processo de' coniugi Alesio; condannati due volte nel capo per venefizio, ed annullata due volte la condanna dalla Corte di cassazione di Torino, furono in un nuovo giudizio riconosciuti innocenti.

Io non posso rispondere all'altra osservazione che su questo punto ha fatto l'onorevole Conforti. Egli ha detto: l'errore è un inconveniente. Ma l'acqua e il fuoco hanno pure i loro inconvenienti.

Se l'errore giudiziario è pure fatale, è debito del legislatore non troncarsi la possibilità di correggerlo e ripararlo.

Volete evitare questi inconvenienti che sono tristissimi, che producono una sinistra impressione sull'animo di tutti, e nella coscienza pubblica contro la giustizia, contro la legge, contro il legislatore? Abolite la pena di morte.

L'onorevole Conforti concludeva il suo discorso dicendoci: guardate all'Italia.

Ebbene io mi affido nell'Italia, e porrò fine alle mie parole, dicendo a miei colleghi:

In nome d'Italia, votate l'abolizione della pena di morte.

Numerose voci. Benissimo! Bravo!

PRESIDENTE. Si tratta ora di passare alla discussione degli articoli.

Io dirò come l'onorevole Mordini presentasse un ordine del giorno, col quale chiedeva che la Camera dichiarasse che colla votazione dell'articolo 1 resterebbe impregiudicata la questione della pena di morte; e come l'onorevole Mancini, presentando un emendamento subordinato, vi premettesse che si avesse a votare l'articolo 2 prima dell'articolo 1.

Queste proposte sono, a parer mio, logiche e giuste; imperocchè egli è evidente che l'articolo 1 è per l'indole sua, come pel suo stesso tenore, subordinato all'articolo 2.

Quindi se la Camera non ha nulla in contrario, io aprirò la discussione sull'articolo 2 prima che sull'articolo 1. Aperta la discussione sull'articolo 2, darei la parola agli oratori che hanno fatto proposte sov'esso. Successivamente poi, siccome vi hanno oratori iscritti sull'articolo 2, se questi sono i medesimi proponenti, i quali abbiano già svolte le loro proposte, egli rimarrebbe inteso che non abbiano più ad avere la parola sull'arti-

colo, bensì l'avranno coloro, i quali non abbiano fatte o svolte proposte, e queste al turno della loro iscrizione. Questo sarebbe il metodo che io intenderei di seguire.

(Dopo breve pausa.)

Poichè adunque non v'hanno osservazioni contrarie, si seguirà l'indicato sistema.

Darò anzitutto lettura dell'articolo 2:

« È abolita nel regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune.

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

« In tutti i crimini puniti nello stesso Codice co' lavori forzati a vita, a questa pena rimane surrogata quella dei lavori forzati a tempo da anni 20 a 25. »

La discussione su questo articolo 2 è aperta.

Secondo il metodo che ho accennato, viene per prima la proposta dell'onorevole Crispi. Darò quindi a lui la parola per isvolgerla, anzi darò lettura della proposta medesima:

« È abolita la pena di morte in tutti i reati pei quali è inflitta dai Codici del regno.

« È mantenuta pei reati militari nei soli casi determinati dai Codici penali dell'esercito e dell'armata entro il territorio che si trovi in istato di guerra, e pei reati marittimi o militari marittimi commessi sopra navi uscite dai porti.

Crispi, F. De Boni, Miceli, A. Bargoni, Mordini, N. Fabrizi, Tamajo, B. Cairoli, La Porta, Riccardo Sineo. »

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Come la Camera sa, io sono tra gli abolizionisti. Epperò, se vi è qualcheduno che debba parlare per la conservazione del patibolo, parmi sia nell'interesse della discussione ch'egli abbia prima la parola.

Cotesto metodo si troverà utile quando si rifletta che colui il quale mi ha preceduto è il relatore della Commissione, il quale ha ragionato in favore dell'abolizione della pena di morte.

Laddove i nostri avversari non credano accettare la mia proposta, e la Camera opini che io debba svolgere tosto il mio emendamento, lo farò senza ulteriore indugio.

PRESIDENTE. Non vi è nessuna proposta.

LANZA, ministro per l'interno. A me pare molto più logico che l'onorevole Crispi avendo fatta una proposta affatto particolare, la quale tenderebbe ad estendere la abolizione della pena di morte anche per i reati militari, sia necessario di udire prima le ragioni ch'egli sarà per addurre in proposito, giacchè una parte della sua proposta è affatto nuova, e non si trova contemplata in quella della Commissione.

Quindi a parer mio sarebbe meglio che egli parlasse prima; quelli che vorranno combattere la sua proposta o la parte nuova di essa avrebbero la parola dopo.

CRISPI. Poichè vi sono delle opposizioni, entrerò in materia e parlerò per l'abolizione della pena di morte.

PRESIDENTE. Aggiungo, che ora non si tratta d'una discussione in genere, ove sia il caso di dar la parola in favore o contro. Ora, come ho accennato poc'anzi, si tratta unicamente dello svolgimento delle rispettive proposte. Questo è il tema, questo è l'ordine segnato alla discussione.

CRISPI. Coi sapienti discorsi dei deputati Mancini, Panattoni e Pisanelli, la questione della pena di morte, dal suo lato scientifico, è stata ampiamente sviluppata; quindi non verrò a trattarla coll'autorità degli scrittori, nè con quella delle statistiche; ma l'analizzerò nella sua ragione logica, l'osserverò nella pratica, punti non ancora completamente toccati, ed in ciò mi atterrò, anzichè all'esperienza degli altri, a quella che io stesso ho potuto acquistare coi miei studi, all'estero, durante il mio esilio, ed in Italia nell'esercizio della mia professione.

Fu detto in quest'aula che la proposta di abolizione della pena di morte ci venne improvvisa e quasi non meditata; l'onorevole Conforti aggiunse che la discussione ne era tumultuaria.

Tutti ricorderanno che dai banchi della Sinistra sin dal 1863, in conseguenza del voto sul bilancio della giustizia, fu proposto un ordine del giorno col quale invitavasi il potere esecutivo a presentare un disegno di legge per l'abolizione della pena di morte. La Camera nella tornata del 24 aprile di quell'anno, sopra mozione del deputato Allievi, non respinse la nostra domanda, comunque non l'abbia votata; essa accettò l'ordine del giorno puro e semplice sul riflesso che, essendovi molte proposte di mutamenti nell'ordinamento giudiziario e nella codificazione del regno, era prudente di non risolvere incidentalmente alcuna delle questioni allora sollevate, ma di rimetterne la discussione e la votazione a tempi migliori. Malgrado ciò, non si mancò di svolgere il grave argomento, e di portarvi quell'attenzione che la coscienza c'imponessa. Quindi esso non è nuovo, nè improvviso, vi giunge per la seconda volta: non è poi tumultuaria la discussione che se ne fa; e lo stesso onorevole Conforti che vi apponeva cotesto vizio, provò colla calma del suo dire che le cose procedevano pacatamente.

Signori, noi siamo tutti abolizionisti, meno forse il presidente del Consiglio, il quale si è agitato tutte le volte che alcuno dei suoi amici, nel difendere le conservazioni nel Codice della pena di morte, non ne sostenne la legittimità, ma ne augurò l'abolizione per l'avvenire, contrastandone oggi l'opportunità.

L'onorevole Conforti, l'onorevole Chiaves, lo stesso guardasigilli, tutti invocano il giorno in cui l'Italia possa cancellare dai Codici cotesta che veramente non è una pena, ma un segno di paura.

L'onorevole Chiaves nel suo discorso vi spiegò come la morte non sia una pena, negando alla medesima il solo elemento che possa indicarla tale, l'esemplarità; egli la ritiene quale una minaccia, una misura preventiva contro i tristi, un'arme di polizia. Ma voi non avete bisogno della morte per questo; non avete biso-

TORNATA DELL'11 MARZO

gno del carnefice per impedire che si consumino dei reati. Il patibolo fu rialzato in Sicilia, ma col suo sussidio voi non avete ristabilita la pubblica sicurezza nell'isola.

Il carnefice ha fatto scorrere parecchie volte il sangue nelle provincie meridionali, ma non per questo furono prevenuti gli atroci reati che più d'una volta in quest'aula si dovettero deplorare. Se la morte, giusta il parere de' suoi conservatori, non è una pena, non può essere nemmeno un mezzo preventivo; ove insistiate a credere che lo sia, cotesto vostro pensiero sarebbe una condanna delle amministrazioni che si sono succedute dal 1861 sino ad oggi. Io chiederei allora ai ministri del Re: ebbene, signori, sareste voi così inabili da non potere, senza uno strumento così terribile, dare tranquillità al paese? Ci vuole assolutamente un uomo colle mani macchiate di sangue, il quale di tempo in tempo si elevi sulle moltitudini perchè possa incutere spavento?

No, signori, voi non sareste inabili, nè impotenti, voi però mancate al vostro ufficio, perchè non avete capito dove sta il vizio che cagiona tanti reati. Cotesto vizio lo sapete voi dov'è? Voi non avete conosciuto ancora la natura italiana; non avete conosciuto neanche la missione per la quale sedete sui banchi del potere.

La missione del Governo è di educazione e di previdenza.

L'italiano ripugna il rigore. Non si educano i popoli col patibolo. Il carnefice che sparge il sangue del suo simile intristisce gli animi e provoca a nuove colpe.

Rousseau diceva che l'uomo è buono quando esce dalle mani del Creatore; Owen, il filosofo umanitario che dopo una lunga età abbiamo visto pochi anni or sono scendere nel sepolcro, pensava alla sua volta che l'uomo non sia nè buono, nè cattivo, ma il trastullo delle circostanze in mezzo alle quali è nato; se queste sono buone, egli diviene buono, triste, se tristi.

Io non sono nè per l'una, nè per l'altra di queste opinioni.

Io credo che l'uomo nelle sue azioni sia il risultato de' suoi istinti e della educazione, che ha potuto svilupparli o comprimerli.

Quando un Governo nazionale abbia istituito i mezzi d'istruzione e di educazione conducenti a distruggere le tendenze del male e a sviluppare i germi di bontà esistenti nel cuore umano, la conseguenza ne sarà sempre una diminuzione progressiva dei reati. Al contrario, se questi semi di bontà vengono inariditi, non solo per la mancanza di educazione, ma per i cattivi esempi, per lo spettacolo della corruzione che lo stesso Governo qualche volta favorisce, allora non è a lagnarsi del popolo che pecca, ma di colui che dovrebbe farsene l'educatore.

Come volete, o signori, che i furti e le frodi cessino nel nostro paese, quando nelle alte sfere abbiamo visto commettersene impunemente: quando uomini che hanno rubato dei milioni vivono lussureggianti a spese del regno d'Italia? (*A sinistra*: Bravo!)

Come potete mai credere che l'animo dell'uomo rifugga dall'assassinio, quando le stragi del 21 e del 22 settembre non furono seguite dal dovuto castigo? (*Mormorio a destra — Bene! a sinistra*)

Il contagio delle idee, o signori, è peggiore di quello della lue, della peste, facile ad insinuarsi, massime in un paese dove vergini non sono i costumi, nè nuova la società.

L'uomo non è così triste come lo si crede.

Si è parlato dal deputato Conforti e da molti altri dello stato di umiliazione in cui giace il popolo nostro. Il deputato Conforti ci fece la statistica dell'ignoranza. Nulladimeno questo fatto non è un argomento in favore del patibolo. Il popolo ignorante non ha piena conoscenza dei suoi diritti, e poco o nulla comprende i suoi doveri. Come volete voi ch'esso sia responsabile di atti, dei quali non sa valutare per colpa non sua l'importanza? La società, la quale dovrebbe istruirlo, crede mai di poterlo correggere con la scure? Sono ben altri i mezzi coi quali bisogna ispirare sentimenti di virtù nell'animo dei cittadini.

Il deputato Conforti e la Camera non so se conoscano la storia del villaggio di New-Lanark.

Un certo Dale, suocero di Roberto Owen, ne fu il fondatore, stabilendo degli opifici sulle rive del Clyde. Quel buon uomo raccolse colà tutto il rifiuto della società inglese; egli domandò alle prigioni ed ai bagni la sua popolazione. Andate a visitare quella contrada; essa è il modello della civiltà moderna.

Educatore di quella gente fu Roberto Owen, il quale sciolse il problema, che i tristi si possono condurre alla virtù:

« Roberto Owen, scrive Luigi Reybaud, per combattere il furto non si pose a punire i ladri, ma loro apprese quello che vi ha di meglio, a sentire vergogna di loro stessi; si predicò loro colla parola e coll'esempio, si fecero circondare da operai virtuosi, la cui sorveglianza li conteneva e la cui condotta era per essi un perpetuo rimprovero. In fatto di espiazione la pena inflitta da un superiore non era mica per il colpevole altro senonchè il disprezzo de' suoi compagni. La polizia si faceva tra operai ed operai, senza rigori, senza bassezze, senza spionaggio, e la moralità vi divenne la regola, ed il vizio dovette a poco a poco deperire nell'abbandono e nell'isolamento.

« Il colpevole in mezzo a questa società normale era, ognuno può indovinarlo, una sorta di *paria*, un essere fuori classe, e non sapendo a chi associarsi pei suoi tristi disegni era condotto necessariamente dall'impotenza al pentimento. Nissuno istinto depravato sfuggì a cotesto trattamento mite e ragionevole: la febbre delle dispute cessò, siccome era cessato il furto; le dissensioni religiose, i legami irregolari fra i due sessi vennero meno. Così senza mezzi coercitivi, senza prigioni, senza giudici, senza agenti di polizia, Roberto Owen aveva come per miracolo improvvisato una società, cui mantenevano nella linea del dovere il solo vincolo del contento e della confidenza reciproca, il de-

siderio di vivere in armonia con una giusta e morale moderazione, infine le pure gioie che risultano dalla sola pratica del bene.»

E dopo questi esempi, i quali vi provano come si possano correggere e rigenerare senza castighi le anime invecchiate nella colpa, permettetemi, signori, che io venga ad un altro ordine di osservazioni.

Le morali condizioni dei popoli risentono sempre delle loro istituzioni politiche. Voi trovate i Romani valorosi o pusillanimi, alteri o vili, austeri o dissoluti, saggi od imbecilli, vigorosi o fiacchi, secondo i tempi in cui vissero, della repubblica o del cesarismo.

Le pene furono impotenti a ricondurre quel popolo dalla decadenza all'antica virtù, siccome per lo innanzi non erano state di spinta a' suoi prodigi. Roma, che per le sue origini, quantunque in diversa proporzione, somiglia a New-Lanark, attinse a ben altre fonti, che non erano le leggi criminali, la sua grandezza. Quindi i sostenitori del patibolo, anzichè credere che esso sia una necessità, dovrebbero associarsi a noi per abolirlo, riformando ad un tempo le leggi che sono di base alla nostra società, e fecondando con una educazione conforme alle istituzioni che ci siam date quei germi di bene di cui è ricca la pianta uomo in Italia. Di tal guisa non solo ci saremo avviati alla correzione dei costumi ed allo svolgimento di quelle virtù che costituiscono l'onesto cittadino, ma avremo in avvenire impedito la ripetizione di un gran numero di reati, e rese inutili molte pene.

Io non posso cessare dal ripetere che in teoria siam tutti d'accordo nel volere che non ci sia nei codici la pena di morte. Dopo ciò molti vantaggi potrebbero oggi scaturire, ed ove si metta un poco di buona volontà dalle due parti, non sarebbe difficile di venire ad una conclusione pratica. I nostri avversari, ove vi riflettessero, troverebbero che il nostro tempo è più che opportuno per la riforma che vorremmo attuata.

Nessuno ha abbastanza osservato che le azioni dell'uomo sono sovente la riproduzione delle impressioni ch'egli ha ricevuto.

Io vidi sorridere alcuni dei nostri colleghi quando il deputato Pisanelli ricordò il fatto dei 12 suicidii avvenuti all'*Hôtel des invalides*.

Ma ci è qualche cosa di più importante in fatto di imitazione. L'uomo, parlo di colui che non ha un'educazione completa e una indipendenza di animo, ripete quello che vede. Egli, siccome impara ed imita la pronuncia ed i suoni, così prova i sentimenti ed i fenomeni convulsivi che osserva negli altri; è come la cera, riceve l'impressione di tutto ciò che lo colpisce, e lo ripete, spesso, anche con modificazioni.

Si notò in Francia che una gran parte dei reati più orribili si sono ripetuti in conseguenza della cattiva abitudine che hanno i giornali di dipingere con forme seducenti i grandi misfatti. Ed io qui non posso che lodare la Commissione incaricata dell'esame della legge di pubblica sicurezza, la quale, fra le altre cose, ci propose, e noi accettammo, che fosse impedito

di vendere per le strade la stampa delle sentenze criminali.

Il dottor Legrand du Saulle a questo proposito riferisce in un suo opuscolo che molti assassinii sono stati la conseguenza di coteste narrazioni. Fuvvi a Parigi un operaio, il quale, avendo ucciso un gioielliere, ne chiuse il cadavere in una cassa e lo portò alla ferrovia. Il colpevole fu arrestato, processato e condannato a morte. I giornali s'impossessarono della notizia e tutti la ripeterono, dandone i più minuti particolari. Ebbene, signori, nel corso di pochi anni questo genere di reati si moltiplicò; non si mandarono più delle casse alle ferrovie, ma dei colli con entro i cadaveri delle vittime.

Lo stesso autore parla del triste caso di Chinon, riferito anche dai nostri fogli. Egli soggiunge che poco tempo dopo nella Nièvre una madre abbruciò il frutto delle sue viscere.

E quello che si osserva nei reati che si commettono ad imitazione per colpa dei giornali, avviene altresì in quelli che si commettono per effetto dell'assistenza dei curiosi all'esecuzione delle sentenze capitali.

Narrano gli scrittori che in Dresda una giovinetta quando era bambina aveva visto condurre al patibolo, ravveduta e pentita, una donna stata condannata per omicidio. Alcuni anni dopo assistè fatalmente alla decapitazione di un famoso assassino, che anch'esso subì con rassegnazione la morte. La infelice ebbe tale impressione della fine toccata a quei due che sentì il bisogno di perire come coloro, credendo in quel modo poter salire al cielo. Per appagare la triste brama uccise una sua amica, e si costituì in potere della giustizia. (*Movimenti*)

Ebbene, signori, il patibolo della cui esemplarità a freno dei perversi il deputato Chiaves fa buon mercato, può essere scuola di delitto. Esso non incute paura, ma educa al male; guardiamolo dunque da questo punto di vista; valutiamolo per le conseguenze che possa produrre, e allontaniamolo dagli sguardi del popolo, se abbiamo vero proponimento di fondare una educazione nazionale. Il patibolo, anzichè essere un mezzo di repressione, è un impaccio alla civiltà.

I nostri avversari potran forse soggiungere che, malgrado ciò, la conservazione anche nominale della pena di morte nel Codice sarà sempre efficace. Efficace? Per chi? Pel condannato, no certo; poichè egli è ucciso, tutto è finito. No, si dice; il patibolo è efficace pei tristi, i quali, per paura dello stesso, si tratterranno dal commettere reati.

Il deputato Pisanelli vi diceva, un momento fa, che l'individuo, nell'atto di consumare l'atto che la legge eleva a reato, non si occupa quasi mai della pena. Ed io soggiungo che, quando pur se ne occupi, il pericolo della medesima non lo trattiene dall'esecuzione de' suoi disegni, chè anzi fa ogni opera per eluderla.

Ne volete degli esempi? Ve ne troverò uno nella mia vita.

Allorchè nel 1859 andai travestito in Sicilia, era si-

TORNATA DELL' 11 MARZO

curo che, ove fossi stato arrestato, Maniscalco mi avrebbe fatto fucilare. Io andava colà per organizzarvi l'insurrezione contro il Governo d'allora. Era quindi così convinto della mia sorte, che, prima di partire, onde educare l'animo di mia moglie ad una sventura possibile, le comprai il libro di Guizot: *L'amour dans le mariage*. Non so se qualcheduno di voi abbia letto mai quel libro: Guizot vi descrive la decapitazione del povero Russell, e narra come quell'eccellente lady Russell abbia avuto il coraggio di assistere il marito nella sua prigionia sino al momento in cui il carnefice adempì al suo ufficio. Io sperava che, a quella lettura, mia moglie, dal virtuoso esempio d'un'altra donna, avrebbe rinfrancato l'animo suo per sopportare con rassegnazione la mia fucilazione.

Fortunatamente io stetti 31 giorni in Sicilia, eseguii la mia missione, della quale credo che la patria nostra abbia profittato, nè il pericolo della pena di morte mi pesò menomamente sull'animo per arrestarmi ne' miei propositi.

Mi si dirà senza dubbio che cotesto non puossi torre ad esempio, essendo un fatto politico. Il patriota è fanatico, forse soggiungerà il presidente del Consiglio, quindi disprezza la morte, come il soldato che impavidamente anch'esso l'affronta per la difesa della patria.

Ebbene, esaminiamo le azioni di altri uomini che non erano nelle mie condizioni, e che affrontarono il patibolo per vili interessi.

I grandi colpevoli spesso sono dei più istruiti. Palmer (non so se qualcuno ricordi questo celebre avvelenatore), Palmer era di coloro che frequentavano i *clubs*, e passava il suo tempo facendo delle scommesse nelle corse dei cavalli.

Dopo l'introduzione dei contratti di assicurazione sulla vita, Palmer capì che essi presentavano un mezzo facile per rubare senza porre a rischio un forte capitale.

Cominciò per assicurare la moglie e poscia il fratello che avvelenò entrambi, nè la giustizia ebbe a sospettarne; indi assicurò il cameriere ed un suo amico, dei quali se ne disfece nell'egual modo.

La morte del cameriere suscitò dei sospetti; la polizia si pose sulle tracce e scoprì che Palmer era stato l'avvelenatore di tutti quegli individui, onde fruire del premio dell'assicurazione. Condotta innanzi ai giurati, venne condannato ed impiccato.

A costui seguì Lapommerais, che, a dir vero, ne fu un meschino imitatore, giacchè non giunse ad avvelenare che una sola persona, senza neanche averne potuto trarre profitto. Egli era un giovane medico che aveva una cultura sufficiente per comprendere che a lui poteva accadere come a Palmer. Il pericolo del patibolo non lo ritenne dal commettere quell'atroce reato.

Io potrei dire lo stesso di Bocarmé il quale era un conte; e di Praslin, pari di Francia. Tutti costoro, che pensatamente si resero colpevoli di veneficii, vi attestano che la morte non fu un ostacolo, non fu un mezzo efficace di prevenzione, per illuminare la loro mente, per fermarli nella via del delitto.

E poichè il patibolo non è un'arme di repressione, perchè manca de' suoi elementi costitutivi, e non ha la forza di prevenire, perchè durante la sua micidiale attività i colpevoli non lo temono, qual è il motivo per cui debbasi conservarlo? Il sangue che si versa non giova a chi è colpito dalla scure, perchè colla vita tutto finisce; non giova alla società, e accusa l'impotenza dei Governi.

Io, signori, non voglio ripetere le cose dette dagli altri oratori, essendo mio fermo proposito di essere breve, e non abusare della indulgenza di cui spesso mi siete cortesi. Quindi non mi estenderò oltre in questa prima parte del mio discorso.

I conservatori della pena di morte credono di poterne ottenere, giusta il desiderio del deputato Conforti, un'abolizione progressiva. Pertanto vi parlarono dei vari modi secondo i quali un giorno si potrà arrivare all'attuazione della grande riforma, che noi oggi stesso invochiamo.

Io veramente, mentre lodo il cuore del deputato Conforti, il quale, essendo guardasigilli, non fece eseguire le sentenze capitali pronunziate durante il suo ministero, non vorrei imitarne l'esempio.

Io fui pochi giorni al potere e praticai altre teorie. Per me non c'è un Governo peggiore di quello che manca di eseguire la legge; cotesto è il pessimo degli esempi poi cittadini.

Nella rivoluzione di Sicilia del 1860 ebbimo dei casi deplorabili, e ci fu quindi la necessità di punire: il carnefice intanto era fuggito colle truppe borboniche, e per le esecuzioni capitali non ebbimo il coraggio di rilevare il patibolo. La pena di morte non era stata cancellata dalle nostre leggi, ed una riforma del Codice penale non vi era tempo di farla. La fucilazione fu sostituita alla scure.

Un giorno, fu nell'agosto, ricevo un telegramma del governatore di Alcamo; egli avvisava che i militi non volevano fucilare un individuo stato condannato a morte dalla Commissione speciale. A dire il vero, il primo pensiero fu di fare la grazia al condannato, ma il caso non era degno di pietà, imperocchè avendo richiesto il motivo della condanna, ci fu risposto — furto con omicidio. — La grazia in quel momento avrebbe prodotto cattive conseguenze: anzitutto avremmo tollerato una insubordinazione nei militi, che son certo il generale La Marmora avrebbe punito colla fucilazione; avremmo nel tempo stesso fatto la grazia ad un colpevole di grassazione, ed essendo rivoluzione durante la quale tutti i vincoli sociali sono sciolti, la clemenza ci avrebbe nuocito, massime che allora non ci era alcuna pena da sostituire, perchè le carceri mancavano del tutto, coloro che ne erano usciti essendosi affrettati a distruggerle. In conseguenza ci siamo stretti nelle spalle, ed abbiamo deciso che la giustizia avrebbe il suo corso. Fortunatamente, prima che l'ordine nostro partisse, il governatore ci avvisava che la sentenza era stata eseguita. Ciò posto, la Camera comprenderà che il sistema di sospendere l'azione dei giudicati anch'io lo riprovo,

come mi pare lo abbia coi gesti riprovato l'onorevole presidente del Consiglio allorchè l'onorevole Conforti ci manifestava che essendo egli al potere il carnefice rimase inoperoso.

Dirò di più: io sono contrario al diritto di grazia. Il giorno in cui avrete abolita la pena di morte, la grazia sarebbe un'assurdità. Nè mi rimovono da questo pensiero le ragioni state addotte dall'onorevole Pisanelli. Imperocchè, quando avete dato ai giurati la valutazione delle circostanze attenuanti, tutte quelle condizioni del reato, impercettibili pel legislatore e che non si possono fissare con regole certe, entrano nel loro benefico arbitrio e vengono conseguentemente ad influire sul valore della pena. Quindi essendoci così potente rimedio non trovo la ragione logica perchè debba darsi al principe una prerogativa che può talora essere un'offesa alla legge.

Più assurdo oggi sarebbe il voler fare della grazia la strada che debba condurci alla progressiva abolizione del patibolo. La cancellazione della morte dal Codice, l'attuazione di questo pensiero sublime, che basterebbe a perpetuare la memoria di un'Assemblea, appartiene al potere legislativo e non deve essergli involato. Io credo che necessità di un popolo sia altresì di avere un ordine di pene logicamente graduate, e che, queste una volta stabilite, la legge debba avere una severa esecuzione.

Signori, non vale il dire che, ove il concetto dell'abolizione della pena di morte per tutto il regno non trionfi in questa Camera, noi ci opporremo a che essa pena venga ristabilita in Toscana. Noi preferiremmo allora che in quella parte del regno resti il Codice penale che vi è attualmente in vigore. Io sosterei allora la proposta ministeriale quale ci venne fatta quando ci furono presentate le leggi d'unificazione legislativa. È vero che l'onorevole senatore Vacca si è riceduto dalle sue idee primitive, ed oggi vuol dare alla Toscana il Codice insieme al carnefice; ma mi lusingo che, riandando le ragioni per le quali altra volta fu di opposto avviso, ritornerà all'idea che per suprema convenienza politica varrebbe meglio lasciar le cose come stanno, anzichè fare un regresso.

Io non mi varrò dello argomento, come non se n'è valso l'onorevole Panattoni, che il Parlamento recandosi a Firenze non si debba far precedere dal carnefice. Tuttavia cotesto, se non è argomento giuridico, lo è di alta convenienza politica. Non bisogna alle moltitudini presentarsi con forme sinistre: in Toscana è vivo il ricordo che il granduca se ne fuggì portando seco la mannaia, e sarebbe bruttissima l'impressione che il Governo del Re d'Italia andasse ad impiantarsi colà appoggiato a tale strumento. Le popolazioni giudicano i Governi dalle apparenze, più che dall'intimo valore delle istituzioni.

Diceva il ministro Vacca non doversi far della Toscana una città di Romolo; soggiungeva il deputato Chiaves che la persona del Re sarebbe là men guarentita che nelle altre parti d'Italia; conchiudeva il depu-

tato Conforti che le capitali, siccome sono il convegno di tutte le elette intelligenze, sono cziandio il rifugio di tutti i tristi. Da ciò la conseguenza che bisogna portare a Firenze il patibolo.

Dagli oratori che parlarono in favore dell'abolizione vi fu dimostrato come in alcuni Stati dell'America del Nord, in parecchi dello Zollverein e in alquanti Cantoni svizzeri la pena di morte venne abolita: certo l'idea che gli assassini si sarebbero concentrati in quei luoghi non passò nella mente di quei legislatori, le loro terre facendo parte di associazioni politiche o commerciali le quali non tutte fruiscono di quel beneficio. Essi capivano che la genesi dei reati è a cercarsi in altre circostanze, e non nel genere di pena che ad essi è inflitta.

Io vi osserverò, signori, che l'uomo il quale medita un assassinio, certo non andrà in Toscana ad aspettarvi la sua vittima per ucciderla; gli assassini di affetto avvengono colà dove ne sorgono le cause.

Dunque questa importazione non potrà aver luogo.

Temete pei latrocini? Credete voi che i tristi che possono commettere i furti si riuniscano tutti in Toscana? Ma è opera del ministro di polizia l'impedire che ciò avvenga.

Quanto al regicidio io vorrei che si cancellasse dal Codice italiano l'articolo che lo contempla. I Romani non parlarono mai del parricidio, non osando presumere che avvenisse.

In tempi di libertà, siccome sarebbe un insulto per il Principe supporre che esso possa divenir despota, è un insulto pei popoli il supporre che essi possano attentare alla vita del Principe.

Il carnefice, o signori, non sarebbe scudo a Vittorio Emanuele; il suo scudo è nella sua lealtà e nel suo amore per l'Italia.

Vi dissi altra volta che i regicidi furono tentati nel nostro paese unicamente durante il governo assoluto; non temete che ne avvengano al sole della libertà. Ove il dispotismo ritorni, ritornerà col carnefice, e non avrà bisogno di chiedere a voi che lo stabiliate.

Signori, parmi aver detto abbastanza sui pericoli che si crede possano derivarci dalla Toscana, ov'essa continui sola a godere della legge che consacra l'inviolabilità della vita. Posso quindi venire all'ultima parte del mio emendamento che concerne la cancellazione della pena di morte dai Codici militari e marittimi.

Tutti i Codici penali militari, oggi in vigore in Europa, sono una copia di quello di Francia. In quel paese le leggi militari furono redatte dal 1790 al 1812, e questo periodo di tempo ci attesta che furono fatte in conseguenza della guerra e durante la guerra.

La guerra, signori, lo dissi altra volta, è la morte.

La Camera deve riflettere che affinchè le pene raggiungano il loro scopo bisogna che esse si risentano delle condizioni fisiche e morali nelle quali si trova l'uomo che dev'esserne colpito.

Sul campo di battaglia signoreggia l'estermio. La diserzione all'inimico, la consegna di una fortezza, la

TORNATA DELL'11 MARZO

resa di un esercito, la presa d'armi senza ordine, o fuori tempo, sono reati i quali possono portare la morte di una nazione, e siccome nel momento in cui si commettono non ci è avvenimento che eguagli la morte, non avete altro modo di punirli.

La guerra è una serie di assassini. (*Bisbigli*)

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Come?

CRISPI. È una sventura, ma non potete evitarla. Per noi Italiani poi la guerra è una terribile necessità.

Non vi parlo solo di quella offensiva che dovremo fare il giorno in cui saremo chiamati a redimere la Venezia, ma anche della difensiva, alla quale da un momento all'altro potremo essere chiamati dai nemici che stanno alle frontiere del Regno.

Nella guerra inoltre l'esemplarità è molto lontana, l'esercito essendo sempre in movimento. Un generale non si può trascinare i prigionieri in ceppi o colla palla al piede, e non può sempre rimandarli sul territorio ove non si combatte, perchè questo gli può esser chiuso dall'inimico.

Ne nasce quindi la terribile necessità perchè, scoppiata la guerra... (*Interruzioni*)

L'onorevole deputato Sanguinetti (il quale di queste materie non so se ne sappia, il che poco importa) farebbe meglio a stare attento a' miei ragionamenti, anzichè fare delle interruzioni inutili.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, e di non fare conversazioni.

CRISPI. Allorchè l'onorevole deputato avrà avuto l'arte di render libera l'Italia insino alle Alpi senza tirare un colpo di fucile, o come faceva presumere il generale La Marmora, che ciò avverrebbe mercè i buoni uffici della Francia, allora chiederò anch'io per l'esercito l'abolizione della pena di morte in tempo di guerra. Ma io non mi faccio simili illusioni; sono convinto del contrario; anzi desidero che il contrario avvenga. Guai se un popolo deve riavere il suo territorio per grazia altrui e non colle sue armi! Io quindi credo che noi non riprenderemo le terre attualmente occupate dallo straniero altrimenti che colle nostre forze. A malincuore dovrò rassegnarmi a ciò che la fucilazione possa aver luogo nei casi stabiliti dal Codice penale militare appena scoppiata la guerra...

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Anche pei prigionieri?

CRISPI. Non l'ho pensato mai; mi scusi, ella non mi ha capito. Ripeterò, se vuole, quello che ho detto.

Allorchè un individuo commette un reato e viene arrestato, è un prigioniero.

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Ah!

CRISPI. Nel dizionario della lingua italiana prigioniero significa carcerato, al che, per distinguerlo dall'individuo preso al nemico, si dà a questo il nome di prigioniero di guerra... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Termina il suo ragionamento, non divaghi in questi dettagli.

CRISPI. Mi fanno delle osservazioni, mi interrompono, ed io debbo rispondere.

PRESIDENTE. Non ci badi. Prosegua.

CRISPI. Debbo badarci perchè non voglio che la Camera rimanga sotto impressioni che ho interesse a distruggere.

PRESIDENTE. Prego dunque gli onorevoli deputati di non voler interrompere l'oratore. Vedono quanti cattivi effetti producono le interruzioni.

CRISPI. Poichè siamo su questo incidente, la Camera mi permetterà le ricordi che quando io risposi al deputato Massari lodando il progresso dei nostri tempi, dissi che fra i trionfi della civiltà quello pure si annoverava del non uccidersi più i prigionieri di guerra.

Dunque, ritornando all'argomento principale, ripeterò che la fucilazione in tempo di guerra e nei casi dal Codice previsti, è una necessità alla quale è impossibile che noi Italiani per ora possiamo sottrarci, appunto perchè le nostre condizioni politiche non sono ancora mutate.

Le stesse ragioni militano pei reati che si commettono in mare sopra navi uscite dai porti.

I marinari non vedono che l'oceano e il cielo. Sul mare ci sono leggi, ma non carceri, e nessuno di quei mezzi affittivi che costituiscono entro terra le pene criminali.

L'uomo è continuamente in conflitto con una natura spesso nemica, colle tempeste e coi fulmini, colle privazioni che la vita di mare rende inevitabili.

Quindi, in quel continuo combattimento dell'uomo colle onde, mentre la vita degli uomini è sempre in pericolo, è necessario che nei crimini pei quali il Codice stabilisce la pena capitale, questo fatale mezzo di punizione non sia tolto a coloro che guidano una nave.

Ma quest'eccezione che io e gli amici miei facciamo con la mestizia nel cuore, non vogliamo nè crediamo che sia necessaria allorchè il paese è in pace, e i cittadini, siano marinari o soldati, si trovino nel territorio dello Stato.

Il deputato Pisanelli, per difendere la pena di morte pei militari anche in tempo di pace, ricordò il fatto dell'insubordinazione che può avere delle imitazioni terribili. Ma siccome egli non mi provò che sia impossibile reprimere questo reato colle altre pene sancite nel Codice dell'esercito e in quello dell'armata, egli non giunse a convincermi che realmente in tempo di pace la pena di morte sia necessaria.

Negli eserciti, signori, l'onore è base alla disciplina. Le pene molto severe irritano il soldato, non lo correggono. Bisogna ricondurre i traviati colla persuasione, e trattare i soldati con mitezza, evitare di umiliarli anche quando vengono puniti, se vuoi richiamare in loro i sentimenti di patriottismo e di valore senza cui non possono essere invitti.

Alle Termopili, signori, i Greci non avevano la pena della fucilazione e fecero miracoli. . . .

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Non c'erano i fucili. (*Si ride*).

CRISPI. Non c'erano i fucili, ma c'erano le daghe, c'erano altri mezzi di morte. So che il fucile fu inventato

dopo il tempo dei Greci; anche questo ho letto, siccome lo ha letto il presidente del Consiglio. La polvere è di un'epoca a noi vicinissima come la stampa e molte altre cose.

È vero che sono avvocato, ma ho fatto anch'io il soldato. Non fui generale, e non vollenne neppure avere gradi. Il deputato Bixio e qualche altro lo sanno. Dopo la spedizione di Marsala rifiutai di essere colonnello. Soldato in guerra, ho preferito la toga in tempo di pace. Del resto conosco avvocati essere divenuti grandi generali, non conosco generali esser divenuti grandi avvocati.

Dunque alle Termopili non fu la pena di morte il movente di quei miracoli che furono rimandati splendori di glorie alle epoche avvenire.

E se al Codice penale militare voglio limitare l'impero, lo faccio altresì perchè quello che abbiamo è più severo di quello della Francia, e dirò per giunta che in molti casi esso è illogico nella determinazione delle pene. Quanti credete che siano i casi di pena capitale nel Codice penale militare? 212. E in quello di Francia? 173. Noi ne abbiamo 29 di più. E avvertite che il Codice penale militare, che oggi regge l'Italia, fu stampato dopo quello che regge la Francia: quindi ci voleva poco a migliorarlo.

LA MARMORA, presidente del Consiglio. È un errore.

CRISPI. È così! Se l'onorevole presidente del Consiglio desidera che gli mandi il mio Codice penale militare italiano, come anche il mio Codice penale militare francese, vedrà se dico il vero. È uno studio che ho fatto articolo per articolo.

Il Codice penale militare fu pubblicato nel 1859; non conosco alcuna legge che oggi ne modifichi in meglio le penalità: so al contrario che esse sono state in alcuni casi applicate con severità maggiore di quello che si dovesse.

Io non dimentico i fatti di Aspromonte, signori: difesi moltissimi militari in quella circostanza, e vidi quell'articolo 71 applicato e per coloro che furono ad Aspromonte e per coloro che non vi giunsero.

Grande è il lusso della pena capitale nel Codice penale dell'esercito, e maggiore in quello dell'armata.

In quel capolavoro di Sua Maestà Carlo Felice troviamo colpiti di morte i militari di mare ch'entrati in un convento di donne commettano vie di fatto contro le religiose.

E nel Codice penale militare avete l'assurdo che colui il quale abbandona al nemico una fortezza è punito di morte, e della stessa pena è colpito colui che rimette anche al nemico una carta topografica. È punito di morte il soldato che proceda a vie di fatto contro il suo superiore e quello che lo uccida.

Quando la morte è amministrata senza graduazione su moltissimi reati, è senza norme la giustizia.

Ora, se ciò è appena tollerabile, e spero che il Parlamento vorrà un giorno riformare il Codice penale dell'esercito, se è appena tollerabile in tempo di guerra, volete lasciarlo in tutto il vigore in tempo di pace?

Ecco le ragioni per cui abbiamo chiesto io e gli amici miei che l'abolizione della pena di morte fosse estesa anche all'esercito.

Io conchiudo.

E riassumendomi, signori, non dirò, come l'onorevole Chiaves, che egli appartiene ad un paese dove ai tempi di Napoleone visse un magistrato, il quale domandò l'abolizione della pena della morte.

Io dirò unicamente che nacqui in un angolo d'Italia il quale era civile quando la barbarie toccava le porte di Roma. Allora la guerra non si faceva per distruggere, ma per garantire la vita. Allorché i Greci vincevano a Salamina ed alle Termopili, Gelone vinceva in Imera, e nell'interesse dell'umanità imponeva ai vinti che in avvenire non dovessero più immolarsi vittime umane.

Potrei dirvi ancora che nel secolo scorso Tommaso Natale, da Palermo, precedette Cesare Beccaria. Nuladimeno cotesti sarebbero stemmi di vecchie pergamene che non risplenderebbero su noi, ove i principii che ne promanano non fossero impressi nell'animo nostro. Del resto tanto i miei ricordi, quanto quelli dell'onorevole Chiaves sono glorie d'Italia, e non del luogo speciale in cui avvennero. Essi ci onorano, ma non devono essere i soli che debbano muovere l'animo nostro.

Noi, signori, dobbiamo attingere il nostro voto per l'abolizione della pena di morte nello stesso nostro dovere. Siccome noi non abbiamo diritto di decretare la morte, perchè essa è solo nelle mani di Dio, nel cui potere stanno le cose irrimediabili, così è nostro dovere di abolirla. Abolendola voi suggellerete con un atto di cui i secoli vi terranno memoria gli atti di questa Legislatura. (*Bravo!*)

SANGUINETTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Perdoni, mi pare che non ci sia il fatto personale. La prego di prescindere.

SANGUINETTI. Non dirò che due parole.

Quando io ho interrotto l'onorevole Crispi con una sola parola, egli colse quell'occasione per dire che io non conoscevo la materia di cui egli parlava. (*Rumori*)

CRISPI. Domando la parola.

SANGUINETTI. Ora dirò all'onorevole Crispi che la questione della pena di morte io l'ho studiata quanto forse può averla studiata lui, e che darò il mio voto secondo il convincimento fattomi. Io so di non essere nè un dotto, nè uno scienziato; se sia un dotto, od uno scienziato il signor Crispi per poter dare la patente di ignorante agli altri, questo nemmeno posso saperlo. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sanguinetti di prescindere da queste cose. Questo non è assolutamente decoroso per la Camera.

Prego pure l'onorevole Crispi di non entrare in queste discussioni.

CRISPI. Io non risponderò all'onorevole Sanguinetti, dappoichè la Camera con la sua attitudine ha risposto per me.

TORNATA DELL' 11 MARZO

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Signori, io mi sono trovato nella mia vita più volte in condizioni difficili, particolarmente per contrasti che nascevano tra i miei desideri e la mia coscienza. Io so di aver sempre obbedito all'impulso della mia coscienza e non ho avuto mai a pentirmene. Attualmente mi trovo in una di quelle difficoltà che non so se sia effetto più della mia posizione che dell'intima mia convinzione.

Io non vi farò della poesia, come, mi permetta la Camera di asserirlo, alcuni ne hanno fatta in questa discussione: io non affermerò già che la patria sia in pericolo; sarebbe pazzia, ma io vi dirò che è in pericolo la sicurezza pubblica, ed è questa intima convinzione che anzitutto mi preoccupa.

Io avrei parecchie osservazioni ad esporre, parecchie inesattezze a rilevare, per esempio, nel discorso dell'onorevole Mancini, che mi sono fatto scrupolo di leggere, e nei discorsi degli onorevoli Pisanelli e Pannatoni; ma per questo ci vorrebbe tempo, e l'ora essendo tarda mi riservo di riprendere la parola in un'altra seduta.

Ma io non posso rimanere neppure un momento sotto l'accusa che mi fu lanciata dall'onorevole deputato Crispi. Essa va d'accordo con certi articoli di giornali che credo siano organi del suo partito...

CRISPI. Non ha organi il mio partito!

LA MARMORA, presidente del Consiglio. L'onorevole Crispi ha detto: tutti sono abolizionisti in questa Camera, salvo il presidente del Consiglio.

Ma che? Vuolsi adunque attribuirmi la taccia di uomo sanguinario... (No! no!)

Se l'onorevole Crispi non ha rapporti con quei giornali, io lo prego di volerli leggere e di vedere, come essi mi rappresentino qual protettore del patibolo... (No! Rumori)

Prego la Camera di ricordare che io non dubitai di contraddire a talun deputato che non consentendo ad ammettere che si potesse entrare in trattative per la soluzione pacifica della questione veneta, parlava di sacrificare senz'altro cinquanta, cento mila soldati, e sosteneva che era preferibile per l'Italia una guerra così micidiale per la Venezia, anziché qualsiasi diplomatico componimento. Io confutai recisamente tale opinione, sostenendo che non si poteva in tal modo disprezzare la vita dei nostri soldati, e che il sangue loro prezioso vuol essere risparmiato il più possibile.

Se io reco in questa discussione sulla pena di morte qualche preoccupazione, si è precisamente quella della vita di tanti onesti minacciata dagli scellerati.

È mia intima convinzione che l'abolizione della pena di morte sarebbe per la sicurezza pubblica origine di gravissimi pericoli. Ma io non intendo di far un discorso; mi basta per ora di respingere la supposizione dell'onorevole Crispi che io tenga poco conto della vita umana. Io mi sono trovato a molti combattimenti, e posso dire che quando potei salvare la vita, e questo mi capitò ben due volte, a centinaia di amici e nemici, l'emozione, la soddisfazione che provai fu grandissima, pari e

forse maggiore a quella del guadagnare una giornata. (Bravo!)

L'onorevole Crispi poi ha parlato della educazione del popolo; ha detto che è per mezzo dell'istruzione popolare che si arriva allo scopo di moralizzazione che può migliorare le condizioni della pubblica sicurezza; quasi avesse voluto rimproverare al Ministero l'attuale deficienza della pubblica educazione.

In quanto a me, ho la coscienza di aver sempre fatto quanto era in me per l'istruzione dei miei dipendenti; ho passati i primi anni della mia gioventù nell'attendere all'insegnamento militare. I primordii della mia carriera consistettero appunto nel tener scuola per la educazione dei soldati, e ciò quando non solo non erano tollerate tali scuole, ma proibite.

Lo ripeto, respingo il rimprovero d'esser io protettore del carnefice, di vedere con indifferenza l'ignoranza: queste accuse non possono essere a noi dirette.

Per ora non aggiungerò altro. La Camera vorrà ammettere queste mie dichiarazioni, e permettere che io mi riservi di riprendere la parola su questo argomento in un'altra tornata.

CRISPI. Il presidente del Consiglio mi ha frainteso. Né gli abolizionisti sono protettori degli assassini, né quelli che pensano doversi mantenere la pena di morte, sono protettori del carnefice. Essi credono che conservando nel Codice la minaccia del patibolo, si eviteranno i grandi reati: noi invece crediamo che altri mezzi ci sieno per ottenere cotesto risultato.

Le mie parole poi sull'educazione non potevano essere dirette al Ministero, di cui l'onorevole La Marmora è presidente. Io non aveva bisogno che il generale La Marmora venisse qui a dirci che egli ha combattuto sui campi di battaglia per la causa dell'indipendenza nazionale, e che, come ogni soldato generoso, ha dovuto riguardare la guerra come una di quelle fatali necessità, che quando si possono rendere meno disastrose, è la maggior gloria di colui che guida un esercito. Ciò erami noto.

È assurdo il credere che io voglia imputare a lui che egli fosse la causa della mancanza d'educazione in Italia. Bastava che l'onorevole La Marmora avesse riflettuto che da pochi mesi sta su quei banchi, per comprendere che io non poteva dirigere a lui personalmente le mie parole. Quando io parlo di Governo, la Camera sa che intendo parlare del sistema, ed in questi cinque anni non è solo l'onorevole La Marmora che sia stato ministro.

Respingo assolutamente l'asserzione che noi della sinistra abbiamo per organo alcun giornale del paese. Né a Milano, né a Torino, né a Napoli, verun giornale ci appartiene; essi sono l'espressione di opinioni particolari. Se il deputato La Marmora avesse diligentemente letto i giornali che si dicono organi della democrazia, avrebbe trovato più d'una volta combattuto il deputato Crispi, più acerbamente forse di quello che non lo sia l'onorevole La Marmora.

Non ho altro a dire: ripeto soltanto che l'onorevole

La Marmora mi ha frainteso. Le mie parole non a lui erano dirette, ma erano la censura di un sistema.

PRESIDENTE. Rammento alla Camera la deliberazione ch'essa ha presa, d'incominciare da lunedì prossimo in appresso, le sue sedute alle dieci del mattino.

Prego i signori deputati di essere solleciti, all'ora suddetta, e così ogni giorno, onde si possano portare a termine i molti gravi lavori, che ci stanno innanzi.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

Interpellanze:

2° Del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 scorso gennaio che stabilisce le norme di servizio ed i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari;

3° Del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia intorno al passaggio al demanio della Casa dei pii operai di Napoli;

4° Del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale e a due circolari delli 6 ed 8 corrente relativi a provvedimenti della Corte di Roma;

5° Del deputato Anselmo Guerrieri al ministro degli affari esteri sopra i fatti che succedono sulle rive del Rio della Plata;

Discussione dei progetti di legge:

6° Approvazione di varii contratti di vendita o permuta di stabili demaniali;

7° Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze;

8° Spesa sul bilancio della Pubblica Istruzione 1864 per la scuola e l'istituto tecnico di Milano;

9° Ordinamento del Museo industriale di Torino;

10. Pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820-1821;

11. Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860-1861 e 1862;

12. Lavori straordinari di difesa e di navigazione ai fiumi e laghi;

13. Disposizioni intorno ai compromessi politici militari;

14. Spese sui bilanci 1865-1866 per opere straordinarie a ponti e strade;

15. Spesa sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per la collocazione di due nuovi fili telegrafici da Torino a Firenze; da Torino, Firenze a Napoli;

16. Acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile in Gardone — Spesa sul bilancio 1864 della guerra;

17. Armamento dell'esercito — Trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra;

18. Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;

19. Pagamento di debiti della Casa borbonica — Spesa sul bilancio del Ministero delle finanze;

20. Riordinamento e ampliamento delle reti ferroviarie del regno;

21. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali; ordinamento dell'asse ecclesiastico.